

BOLLETTINO

di informazione e documentazione
del Ministero per la Costituente

Anno II - N. 1
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 10 gennaio 1946

16 pagg. L. 8
Spedizione in abbon. post.

IN QUESTO NUMERO:

**5 questionari
delle Commissioni di studio**

★ ★

I partiti politici in Italia - 3

★ ★

**Relazione al progetto
di Costituzione della FNRJ**

★ ★

IDEE E PROGETTI PER LA COSTITUZIONE FRANCESE

VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

NOTIZIARIO

ALLA RADIO

ITALIA

Approvazione della legge elettorale amministrativa

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 2 gennaio, il testo definitivo della legge elettorale amministrativa.

I criteri fondamentali della legge sono i seguenti:

- a) coesistenza dei due sistemi, maggioritario e proporzionale;
- b) limite di popolazione per il passaggio dall'uno all'altro sistema, 30 mila abitanti (sistema maggioritario al disotto, proporzionale al disopra);
- c) adozione della scheda di Stato;
- d) obbligo della preventiva presentazione delle candidature anche per il sistema maggioritario;
- e) mantenimento, nel sistema maggioritario, del rapporto di 4/5 ad 1/5 tra maggioranza e minoranza;
- f) libertà dell'elettore di segnalare i candidati prescelti scegliendoli tra tutte le liste, nel sistema maggioritario;
- g) mantenimento del meccanismo di votazione previsto per il sistema proporzionale.

Il principio dell'obbligatorietà del voto, affermato dalla Commissione della Consulta con lievissima maggioranza di voti non è sanzionato nel testo definitivo in quanto il suo accoglimento per le elezioni amministrative è subordinato all'accoglimento di analogo principio per le elezioni politiche.

Il governo ha demandato al Consiglio di gabinetto e al Ministro degli Interni il compito di organizzare le elezioni in modo che esse si svolgano fra il 3 e il 24 marzo, così da consentire la convocazione delle elezioni alla Costituente per il 5 maggio.

Secondo il calendario predisposto, le operazioni preliminari alla votazione avverranno nell'ordine seguente:

11 gennaio - autorizzazione ai prefetti di fissare la data delle elezioni nei comuni la cui attrezzatura è già completa o prossima al compimento;

13 gennaio - decreto prefettizio adottato d'intesa col primo presidente della corte d'appello.

18 gennaio - pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

La legge prevede un periodo di 45 giorni fra l'apertura dei comizi elettorali e il voto, e cioè non si andrà alle urne prima del 3 marzo. Entro il 15. giorno le liste dei candidati dovranno essere presentate alla segreteria del comune; il 16. e 17. giorno le liste saranno approvate dall'apposita commissione e trasmesse al sindaco e al prefetto; dal 18. al 35. giorno le prefetture provvederanno alla stampa, al conteggio e all'invio ai comuni delle schede; il 28. giorno le liste saranno pubblicate a cura del sindaco; entro il 35. giorno dovrà essere ultimata la distribuzione dei certificati elettorali; entro il 40. giorno saranno designati i rappresentanti di lista presso i seggi e sarà consegnato ai presidenti dei seggi il materiale occorrente per le votazioni.

La nuova legge ripristina nel complesso l'ordinamento elettorale amministrativo del 1915.

Organi del Comune secondo questa

legge sono un Consiglio, una Giunta ed un Sindaco.

Il Consiglio comunale è composto di un numero di membri, variabile col numero di abitanti del rispettivo comune. In particolare 80 membri per i comuni con più di 500.000 abitanti; 60 per quelli con più di 250.000; 40 per quelli con più di 30.000; 30 per quelli con più di 10.000; 20 per quelli con più di 3.000 e 15 per gli altri comuni.

Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune purché sappiano leggere e scrivere escluse le persone appartenenti a determinate categorie indicate dalla legge stessa in conseguenza di loro precedenti fascisti o in considerazione di loro particolari rapporti con il comune. Così sono esclusi per i loro precedenti fascisti, i senatori dichiarati decaduti, i presidi delle provincie, i podestà dei comuni capoluoghi di provincia, nonché i podestà dell'ultimo quinquennio del regime fascista o quelli nominati dal governo fascista repubblicano, gli ufficiali superiori e generali dispensati dal servizio e quelli di qualunque grado cancellati dai ruoli con perdita del grado, gli impiegati statali di grado superiore al IX dispensati per giudizio di epurazione, i cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione e coloro che sono stati iscritti al partito fascista repubblicano.

I consiglieri comunali durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente mediante elezioni alla scadenza del quadriennio.

Quanto alla Giunta comunale essa si compone del sindaco che la presiede e di un certo numero di assessori variabili col numero degli abitanti del comune, da 14 per i comuni con più di 500.000 abitanti ad un minimo di due per quelli con meno di 3.000 abitanti. Gli assessori sono eletti dal Consiglio comunale nel suo seno con le modalità indicate dalla legge del 1915.

Il Sindaco infine è anch'esso eletto dal Consiglio comunale nel suo seno a maggioranza assoluta di voti.

Per quanto riguarda poi i criteri da seguire nella elezione dei Consigli comunali, che, come si è visto costituiscono la base per la successiva creazione delle Giunte e dei sindaci la legge distingue tra comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e comuni che abbiano più di 30.000 abitanti che comunque siano capoluoghi di provincia.

Per i comuni con meno di 30.000 abitanti si applica il sistema maggioritario. Le candidature raggruppate in liste comprendenti da un quinto ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere, devono essere presentate per ciascun comune con più di 20.000 abitanti da almeno 200 elettori.

Per i comuni minori di 20.000 abitanti il numero dei presentatori è inferiore a 200.

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i consiglieri da eleggere, e però i consiglieri da eleggere sono cinque o più di cinque l'elettore può votare solo per un numero di candidati pari ai quattro quinti.

Sono proclamati eletti quei candidati

Ogni domenica dopo il giornale radio delle ore 20, su tutte le onde e in collegamento con tutte le stazioni italiane, verrà trasmesso un breve notiziario a cura del Ministero per la Costituente.

Tali trasmissioni saranno dirette da Umberto Calosso dalla Radio di Torino e serviranno a tenere informata l'opinione pubblica sui problemi riguardanti la futura Assemblea, sui lavori delle varie commissioni tecniche istituite presso il Ministero e che attendono allo studio dei maggiori tra questi problemi.

Uomini rappresentativi e tecnici verranno interrogati di volta in volta, sui problemi più importanti; saranno anche tenute conversazioni con operai, commercianti, donne di casa, ecc., allo scopo di divulgare e rendere facilmente accessibili il significato, i compiti e gli obiettivi della Costituente.

che hanno riportato singolarmente il maggior numero di voti, ed a parità di voti è eletto il più anziano.

Nei comuni capoluoghi di provincia e in quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

La lista dei candidati deve essere presentata da almeno 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti, 300 nei comuni con più di 100.000; 200 negli altri. Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune.

L'elettore vota per una determinata lista e in essa può manifestare con apposito segno di croce la sua preferenza per alcuni candidati, in numero di 4, 5, 6, 8 rispettivamente per i comuni il cui numero dei consiglieri da eleggere è di 40, 50, 60, 80. L'elettore può altresì cancellare alcuni dei candidati.

Il numero di candidati che per ogni lista risulteranno eletti dipenderà dalla «cifra elettorale» cioè dal numero di voti che la lista stessa avrà ottenuto rispetto alle altre.

Per quanto riguarda poi i singoli candidati di ogni lista risulteranno eletti i primi della graduatoria fatta in base alle cifre individuali, cioè alla cifra di lista aumentata delle preferenze e diminuita delle cancellazioni riportate da ciascuno.

ESTERO

L'allargamento del Governo bulgaro...

Secondo gli accordi della Conferenza di Mosca, le basi dell'attuale Governo bulgaro devono essere allargate.

Il Governo ha in un primo tempo respinto i nominativi che l'opposizione aveva proposto quali suoi rappresentanti, ed ha chiesto ufficialmente alle frazioni dissidenti dei partiti agrario e social-democratico di nominare delegazioni di tre membri per iniziare le discussioni.

Nel corso di queste, i rappresentanti del Governo hanno presentato a quelli dell'opposizione le seguenti con-

(continua a pagina 16)

I partiti politici in Italia

3

1 - Gli storici che più si sono avvicinati alle fonti del pensiero politico italiano, basti citare il Salvemini e il Rosselli, hanno trovato notevoli tracce dei movimenti di idee e di organizzazioni, che si venivano sviluppando con ampiezza in altri paesi, soprattutto in Francia. L'influenza del pensiero rivoluzionario opera attraverso il Buonarroti, che fu l'anello di congiunzione — come dice il Salvemini — fra la scuola di Babeuf e il socialismo italiano della prima metà del secolo XIX, mentre l'influenza del pensiero riformista opera direttamente sulle nostre élites, ancora impegnate nella lotta per la indipendenza nazionale, da Mazzini a Garibaldi, a Montanelli. D'altra parte, la spinta dei « giacobini » del '99, arrestata dalla reazione e dalla restaurazione, poteva fermarsi dopo il '48 con Pisacane per quella stessa ragione storica che il socialismo nazionale dell'Autore dei *Saggi sulla Rivoluzione* aveva chiaramente rivelata, la ragione e la forza del lavoro, che opera nel senso della liberazione dell'uomo e dell'organizzazione delle masse proletarie.

Ora, indipendentemente da questo motivo dialettico, che affiora dalle pagine dell'eroe di Sapri, e che acquisterà rigore scientifico nell'opera di Marx, vengono svolgendosi con impeto elementare e con la suggestione potente dei fatti emotivi, tutti gli impulsi etici e psicologici sostenuti dalla propaganda degli individualisti libertari della scuola di Bakunin, che i ceti intellettuali della borghesia e gli elementi intellettualizzati del proletariato accolsero con costante entusiasmo. Perciò le prime forme di organizzazione operaia furono mutualistiche e solidaristiche; anche quando, dopo la conversione di A. Costa, il socialismo « scientifico » riportò in un piano inferiore la difesa di classe, senza lotta. L'insuccesso della tattica insurrezionale costituiva un argomento formidabile contro l'impostazione sentimentale ed anarchica del problema delle classi proletarie.

Allora l'atteggiamento nettamente dissidente che le sezioni italiane dell'*Internazionale* di Londra erano venute accentuando, dopo la *Commune*, insofferenti della sua disciplina e del suo macchinismo burocratico, doveva logicamente mutare. E questa svolta, a un certo punto, era segnata da una famosa lettera del Costa del 1879, in cui si lamenta l'insuccesso del piano rivoluzionario e se ne indica la ragione nel mancato apporto delle masse popolari, restate indifferenti di fronte all'« impulso generoso » che aveva fatto innalzare da pochi sognatori « la bandiera della rivolta ». D'ora in poi, dice Costa, bisogna partire da questo principio, che la miseria, l'inferiorità politica e morale delle masse è l'effetto della loro condizione economica, cioè del monopolio che le classi capitalistiche si sono assicurato degli strumenti del lavoro.

Ma accolto questo principio, si tratta ancora di decidere se l'espropriazione delle classi capitalistiche potesse affidarsi alle armi del voto, in una parola alla legge, all'azione *legale*, o alla tattica del sabotaggio dello Stato borghese e delle sue istituzioni rappresentative, in una parola all'azione *rivoluzionaria*. I discepoli di Bakunin, gli anarchici, gli individualisti furono rivoluzionari; i legalitari, seguaci di Malon e capeggiati da Gnocchi-Viani, al convegno dell'« Internazionale Italiana » tenuto a Chiasso nel 1880, furono evoluzionisti.

Due anni dopo venne fondato a Bologna il *Partito operaio*, prettamente classista. Il suo organo, il « Fascio operaio », portava la seguente epigrafe di Malon: « Se non pensano a far da sé, gli operai italiani non saranno mai emancipati ». Le realizzazioni di questo movimento, che rinunciava a servirsi degli istituti della borghesia nella sua lotta di classe, furono molto modeste. Nel '91, a Milano il partito apriva le porte a tutti i lavoratori, senza pregiudiziale di ceto e si intitolava, appunto, *Partito dei lavoratori italiani*.

Sorge ora l'astro di Filippo Turati, che inizia, con la Kuliscioff, la pubblicazione della « Critica Sociale ». Sotto la sua influenza, che si era fatta sentire a Milano, il Partito si orienta nettamente, nel Congresso di Genova del '92, nel senso evoluzionista e legalitario.

Ma l'espulsione degli anarchici non eliminava i fermenti insurrezionisti, che la situazione economica di alcune regioni teneva sempre vivi ed operanti.

I moti della Sicilia e della Lunigiana sono soffocati dal governo di Crispi con gli stati d'assedio e le leggi marziali. Ma la reazione « legalitaria » procura al partito i successi elettorali del '95: i deputati socialisti sono ora 12, e innumerevoli sono gli intellettuali di origine borghese che entrano o si avvicinano al Partito. L'arena parlamentare è aperta definitivamente ai rappresentanti del proletariato socialista. Nel Natale del '96 esce a Milano l'*Avanti!*, quotidiano, diretto da L. Bissolati.

Il ritorno offensivo dei conservatori che riprendono, dopo l'insurrezione del '98, la maniera forte, si conclude con la capitolazione di Pelloux. Nelle elezioni del 1900, il partito socialista si univa con il repubblicano e il radicale in una coalizione, che fu detta dei « Partiti popolari ».

2 - Il Partito repubblicano, rompendo l'antica ostilità e il Partito radicale, uscendo senza impedimenti dalla matrice del Partito repubblicano, si incontravano, per poco, sullo stesso terreno di difesa con il Partito socialista italiano, così denominato dal Congresso di Reggio Emilia del '93. Ma era un'intesa negativa, che diede i suoi frutti durante la

resistenza all'assalto delle destre, ma che non riuscì ad eliminare i pericoli del compromesso e dell'equivoco, dove più dove meno chiaramente denunciato.

Dopo la breve e difficile strada, percorsa insieme, il Partito socialista, che non aveva mancato di appoggiare la politica di qualche governo conservatore, il quale si assumesse la difesa delle libertà statutarie — e di qui il suo *ministerialismo*, deprecato e discusso — si staccò da questi compagni; di cui il primo il Partito repubblicano si chiudeva nell'antica intransigenza, e il secondo, il Partito radicale, si apprestava ad assumere il potere in partecipazione.

A dispetto di una gloriosa tradizione, il Partito repubblicano in Italia non riuscì a sopravvivere ai suoi maggiori; non riuscì a proporsi una mèta, oltre l'unità nazionale; non riuscì a rappresentare un gruppo di classi e di interessi. Fuori di Romagna non pensava neanche di competere col Partito socialista nella conquista del proletariato che sarebbe stato, appunto, la naturale base del Partito repubblicano. La garanzia delle libertà in regime rappresentativo, non importa se monarchico, era un dato positivo che sconsigliava i « quesiti » dal ricercare un mutamento politico attraverso pericoli e danni evidenti. Infine, l'appoggio del governo, dato al partito socialista e al radicale, doveva portare e portò alla liquidazione del Partito repubblicano militante. Restavano i teorici, i sognatori, i *laudatores*. E contro questi declamanti e scontenti si convogliarono le ironie, e non più le ostilità, dei partiti realizzatori, riformisti, radicali, popolari.

Soprattutto decisivo, per le fortune storiche del Partito repubblicano in Italia, era da considerare l'esame comparativo dei regimi costituzionali; per cui veniva dimostrato che non bastava la repubblica per assicurare la libertà e che il sistema rappresentativo può essere instaurato — come osservava lo stesso Colajanni — tanto una monarchia, quanto in una repubblica. Era il tempo in cui Disraeli definiva l'Inghilterra come una repubblica con a capo un doge ereditario.

Infine *last not least*, al Partito repubblicano mancò l'apporto dei ceti proletari che, dopo l'insuccesso dell'organizzazione operaia tentata da Mazzini, accorrevano nei ranghi del partito socialista, come partito di classe.

Di fronte alla semplicità di linee del programma repubblicano, alcuni altri partiti presentavano il caos. Colta in un momento del tempo, la confusione però si schiariva, non senza sforzo, lasciando intravedere una complessità di posizioni che i repubblicani si limitavano ad ignorare semplicemente.

Il radicalismo fu la corrente realizzatrice sorta al sole delle libertà statutarie dall'antico Partito d'azione repubblicana. La seduzione nostalgica dell'antico ideale continuò a insidiarlo. La prossimità dei gruppi parlamentari di

Relazione al progetto

più larghi orizzonti non mancò spesso di oscurarlo. Ma l'opera spiegata nel parlamento e nel governo, la traduzione in atto di punti programmatici fondamentali per la tutela e la conquista di tutte le autonomie civili ed economiche — posta in ombra dalla baldanzosa offensiva di gruppi più avanzati — non deve esser taciuta: esso si presentava veramente come l'integrazione parlamentare dei partiti estremi e il vincolo di unione fra essi e le maggioranze. Lottando per sé, per i suoi ideali, per una più chiara definizione dei partiti, per una ripresa di attività rinnovatrice, il partito radicale lottava per creare altre condizioni ed altri metodi all'attività dei partiti e dei governi. Il suo ottimismo e la sua fiducia, non solo nel popolo, che non la meritava, ma anche nelle istituzioni alle quali aveva sacrificato le sue pregiudiziali politiche, lo indussero a gravi decisioni; basti pensare al suffragio universale, che fu una sua vittoria, ma una vittoria di Pirro. Del resto l'identificazione del Partito radicale col governo, presentatasi a un certo punto della dittatura Giolitti, era un'altra bella vittoria alla rovescia. In quel punto radicalismo, massoneria, democrazia senza aggettivi, riformismo socialista, erano più che sinonimi. E ciò non conferiva certo autonomia e chiarezza al programma radicale.

Ma soprattutto il suo compito di formare una classe politica e uno stile di governo, senza ripresentare le futili angomanie dei costituzionalisti puri, era un compito grave e urgente, un'esigenza etica della nostra vita pubblica. Il compito parve assolto. Sonnino, ex capo della maggioranza di Pelloux, risalito al potere, trovò nella situazione e nella sua lealtà il divieto assoluto di porre ostacolo allo svolgimento delle riforme che può appunto chiamarsi radicale, cioè minimo comune denominatore dell'estrema sinistra. Gli ideali dell'estrema erano allora il decentramento, il suffragio universale, l'imposta progressiva.

Nella lotta, teorica, allo stato burocratico, in cui ogni vero vincolo di coesione sociale si va disgregando, viene segnalato ora quel processo di reintegrazione organica della società che si attua nel sindacato, in quanto comunione di interessi professionali omogenei. In attesa del suffragio universale — che o avrebbe dato alla vecchia Italia colta la sanità rude del popolo nuovo, o al popolo, i vizi mentali e morali dell'Italia colta — i migliori uomini del partito si dedicavano ancora alla preparazione delle classi medie, cui era assegnato il compito della educazione delle masse... Ma una tale azione, specie nel suo aspetto pedagogico, perché diventi regola obbiettiva, deve espandersi dal piccolo cerchio delle élites di un determinato settore o di un dato momento, verso piani più vasti e diventar tradizione e costume. Il che non avvenne e non tutto per colpa dei radicali.

Ma è irnegabile che un'azione in profondità non fu seriamente tentata, che le alleanze e i compromessi non furono sempre giustificati, che l'esame dei problemi non fu sempre completo: basti

La seguente relazione — redatta dal Ministero per la Costituente della Jugoslavia — accompagna il progetto di Costituzione della F. N. R. J. pubblicato nel numero precedente.

La relazione ha questo titolo: « Il significato ed il carattere del progetto di Costituzione della F. N. R. J. e le ragioni per le quali è presentato alla pubblica discussione di tutto il popolo ».

E' stata pubblicata il 1° dicembre 1945.

I.

L'11 novembre 1945 i nostri popoli hanno eletto a grande maggioranza ambedue le Camere della Costituente che dovrà emanare la legge fondamentale, la Costituzione del nostro Stato. Il Ministero per la Costituente, autorizzato a preparare la convocazione ed i lavori della Costituente, ha affidato ad una commissione consultiva di esperti il compito di elaborare il progetto preparatorio della Costituzione della nuova Jugoslavia. Il Ministero della Costituente ha esaminato il progetto presentato e in base allo stesso ha elaborato questo progetto con il quale il Governo federale si è dichiarato d'accordo in linea di massima e nei principi fondamentali. Questo progetto serve quindi come proposta per la Costituzione della F. N. R. J. che il Governo federale presenterà per competenza alla Costituente. Per rendere questo progetto di Costituzione pienamente corrispondente ai desideri, alle opinioni e alle aspirazioni di vasti strati sociali dei nostri popoli, il Ministero per la Costituente ha deciso, con il consenso del Governo Federale, di presentarlo al popolo per una discussione completa e pubblica, e di raccogliere tutte le osservazioni, proposte e opinioni, tanto riguardo al contenuto quanto riguardo alla forma dello stesso.

II.

Affinchè tale discussione intorno alla Costituzione si svolga in modo utile, è necessario mettere qui in rilievo i principi fondamentali in base ai quali questo progetto di Costituzione è stato elaborato e quei principi che ne manifestano il significato generale e le caratteristiche.

Primo. - Tutto il progetto è stato elaborato partendo dal presupposto che la

pensare al problema religioso nella sua connessione con l'orientamento politico della democrazia cristiana. Solo più tardi il radicalismo critico, del gruppo dell'Unità, svolgerà largamente un'azione simile, ma in un clima storico cambiato in modo radicale, ma non proprio per fatto e comodo del partito di questo nome.

Costituzione non è e non ha da essere un programma o una dichiarazione, nè la previsione di quel che dovrebbe essere o di quel che sarà nell'avvenire. La Costituzione è fondamentalmente una registrazione giuridica della realtà sociale, economica e politica di uno Stato. Di conseguenza, questo progetto di Costituzione della nuova Jugoslavia è nelle sue linee fondamentali l'immagine giuridica della nostra nuova realtà sociale e politica e, rispettivamente, la conferma e l'espressione giuridica di tutti i grandi e significativi cambiamenti che si sono verificati nella vita dei nostri popoli, e la formulazione giuridica delle conquiste ottenute nella loro difficile e vittoriosa lotta liberatrice.

Però la Costituzione non è e non può essere un'immagine giuridica statica dei cambiamenti e delle conquiste realizzate. Perciò, in questo progetto, la Costituzione contiene gli schemi organizzativi e le necessarie condizioni e forme giuridiche per uno sviluppo regolare e sicuro dei cambiamenti e delle conquiste realizzate.

Secondo. - Nessuno può mettere in dubbio che modifiche fondamentali dell'organismo statale sono avvenute nei rapporti tra i nostri popoli. Da uno Stato di popoli privi di eguaglianza di diritti ed oppressi, è stata creata una libera comunità di popoli aventi eguali diritti. Di conseguenza, il progetto di Costituzione conferma giuridicamente il nuovo Stato come una spontanea unione di popoli aventi gli stessi diritti nella quale il problema nazionale è completamente risolto in base alla libera determinazione dei nostri popoli stessi. L'organizzazione statale che rende possibile e che esprime l'unione dei nostri popoli, giuridicamente eguali e che hanno manifestato liberamente la loro volontà di restare uniti, è uno Stato federale, la F. N. R. J., in cui le Repubbliche popolari che la compongono godono degli stessi fondamentali diritti di sovranità, limitati soltanto da quei diritti che esse hanno trasferito spontaneamente agli organi comuni federali del potere e dell'amministrazione statali.

Terzo. - Nel progetto trovano la loro espressione giuridica i principi fondamentali della vita economica e sociale. In ciò il nostro progetto di Costituzione differisce dalla maggioranza delle Costituzioni esistenti che si soffermano principalmente soltanto sulla determinazione dell'ordinamento politico e giuridico. Nella vita sociale ed economica del nostro paese sono avvenute importanti modificazioni per il solo fatto che il potere strappato dalle mani dei gruppi sfruttatori è passato in quelle delle masse popolari che sono la base dello Stato, cioè del popolo lavoratore. Con

di costituzione della Jugoslavia

ciò l'ampio settore statale e, unitamente allo stesso, anche il settore cooperativistico economico, hanno ottenuto una funzione speciale completamente diversa da quella che essi hanno avuto nel sistema del potere e dei rapporti politici della vecchia Jugoslavia. Nei rinnovati e modificati rapporti politici, il settore statale e quello cooperativistico-economico non solo rendono possibile al nostro Stato popolare di realizzare un piano economico generale, indispensabile per il periodo di rinnovamento e per un'economia razionale e progressiva, ma forniscono anche la base per la conservazione ed il consolidamento del potere democratico e per la difesa dell'indipendenza dello Stato. Ciò significa che questo progetto di Costituzione della F. N. R. J. non si sofferma soltanto sulla proclamazione formale della democrazia e sull'abbellimento del suo testo con diritti formali dei cittadini, come avviene nelle costituzioni di molti Stati. Va da sé che il nostro progetto riconosce e conferma tutti i diritti fondamentali dei cittadini, sia personali che politici, ma nello stesso tempo offre le condizioni politiche materiali perchè il popolo, per il tramite dei suoi organi rappresentativi, non solo elegga effettivamente gli organi del potere ma anche lo eserciti, e pone nelle mani dei cittadini, in quanto questo periodo storico lo consente, tutti i mezzi materiali e gli altri mezzi possibili, perchè essi possano realmente usufruire dei propri diritti di cittadini per la difesa delle conquiste finora ottenute e lo sviluppo di nuove conquiste democratiche, sociali e nazionali.

Quarto. - Il rapporto, nella nuova Jugoslavia, tra il popolo e il potere si è modificato in modo che fra di loro non esiste più conflitto, ma unione politica ed organizzativa. Nella F. N. R. J. il potere emana dal popolo e appartiene al popolo. Il popolo esercita il potere per il tramite di organi rappresentativi del potere statale liberamente eletti. Questo potere, sostanzialmente modificato, trova la sua espressione per mezzo di nuove forme organizzative, cioè per mezzo dei Comitati del Popolo, di località, città, circondario, distretti, regioni e regioni autonome; per mezzo delle Skupcine popolari delle Province autonome, delle Repubbliche e della Skupcina popolare della F. N. R. J. Al di fuori di questi, non ci sono e non possono esserci nel nuovo Stato altri organi del potere. Per la sua origine e sostanza, il potere statale è un potere del popolo. Il progetto della nostra Costituzione non fa quindi che confermare questa organizzazione del potere statale della F. N. R. J.

Quinto. - Il principio fondamentale dell'organizzazione statale è il principio

l'organizzazione statale è il principio dell'unità del potere. Il potere popolare unitario è accentrato negli organi rappresentativi del potere statale che il popolo elegge e controlla e i cui membri esso ha il diritto — secondo il procedimento fissato per legge — anche di revocare. In questi organi sono personificate e riunite tutte le funzioni del potere. La funzione dell'amministrazione statale è attribuita alla competenza degli organi esecutivi, dei Governi e dei Comitati esecutivi, che vengono eletti e che sono responsabili di fronte agli unici rappresentanti del potere statale, le Skupcine e i Comitati del Popolo. Gli organi del potere statale, le Skupcine o i Comitati del Popolo, eleggono anche i magistrati ai quali affidano il compito di rendere giustizia, indipendentemente da qualsiasi influenza, come funzione del potere statale. Questa unità del potere è stata resa possibile dal fatto che nella vita popolare della nuova Jugoslavia si è realizzata l'unione economica e politica tra le masse popolari — gli operai, i contadini, gli intellettuali progressivi e i ceti medi dediti al lavoro. In quanto esprime, per il tramite dell'organizzazione statale, questa unità delle masse popolari, la FNRJ è uno Stato popolare e rappresenta il nuovo tipo di un'effettiva democrazia popolare. In tutta l'organizzazione del nostro nuovo Stato il progetto di Costituzione ha applicato coerentemente, dagli organi federali fino agli organi locali del potere statale, questo principio dell'unità del potere.

Sesto. - Il nostro progetto di Costituzione si distingue per una serie di nuove e significative istituzioni che sono contrassegnate ed arma della democrazia popolare. In primo luogo, è confermata la forma repubblicana dello Stato quale condizione ineluttabile e conseguenza della Federazione e della democrazia. In secondo luogo, la Chiesa viene separata dallo Stato: in questa maniera viene garantito alla Chiesa il diritto all'esercizio delle funzioni religiose, e a tutti i cittadini la libertà di coscienza e di confessione. Inoltre, il progetto di Costituzione proclama e garantisce, tanto con l'organizzazione del potere popolare quanto con mezzi materiali e giuridici, i diritti fondamentali dei cittadini, e cioè non soltanto quelli personali e politici, ma anche i diritti sociali e culturali. Infine, partendo dal presupposto che lo Stato popolare è e deve essere anche uno Stato giuridico, il nostro progetto di Costituzione conferma che tutti gli organi del potere statale devono essere subordinati alla Costituzione e alle leggi, e che tutti gli organi dell'amministrazione statale sono sottoposti alle leggi. Oltre a ciò, i tribunali, ai quali è affidata la tutela del-

le leggi e del diritto, sono elettivi, hanno carattere popolare, sono indipendenti e sottoposti soltanto alla legge. La Procura di Stato, che ha per compito di curare che tutti gli organi dell'amministrazione statale e tutti i cittadini della FNRJ si attengano scrupolosamente alle leggi, è provvista dei mezzi necessari per assicurare la tutela della legittimità ed il rispetto delle leggi e dei diritti dei cittadini, sia da parte degli organi dell'amministrazione statale, che da parte dei funzionari pubblici e di tutti i cittadini.

Settimo. - Una caratteristica essenziale del progetto di Costituzione della FNRJ è che essa garantisce il diritto e la libertà alle nostre Repubbliche popolari di elaborare nelle loro Costituzioni e nell'ambito della loro sovranità e competenza, la propria organizzazione in armonia con le peculiarità delle singole nazionalità e Repubbliche Popolari. Ma questo diritto, con il quale viene confermata alle Repubbliche Popolari la possibilità di emanare autonomamente Costituzioni, non ha indebolito l'unità e la saldezza dell'unione dei nostri popoli e della FNRJ.

III.

La presentazione di questo progetto di Costituzione ad un'ampia e pubblica discussione popolare prima ancora della definitiva decisione della Costituente, ha per scopo di offrire ai nostri cittadini l'occasione di dire liberamente la loro parola su tutti i problemi della legge fondamentale del nostro nuovo Stato. Dopo aver liberamente scelto ed eletto i propri rappresentanti in ambedue le Camere della Costituente, ai nostri cittadini viene data ancora la possibilità di esprimere la propria volontà e le proprie opinioni sulle norme fondamentali e sulla concreta organizzazione della FNRJ. In questa maniera, oltre che partecipare direttamente all'elaborazione della nostra nuova Costituzione, essi possono anche influire sui propri rappresentanti, i deputati popolari di ambedue le Camere della Costituente, i quali, secondo i principi della nostra democrazia, sono continuamente responsabili di fronte al popolo che li ha eletti. In quest'occasione, il Ministro per la Costituente invita tutti i nostri cittadini, tutte le organizzazioni politiche, sociali, culturali, professionali e di altro tipo, come pure le istituzioni del nostro paese, a mandare le proprie osservazioni, proposte e suggerimenti per questo progetto di Costituzione. Tutte le proposte possono essere inviate direttamente al Ministero per la Costituente — Ulica Milosa Velikog 12 — Belgrado, oppure indirettamente per il tramite dei giorn-

(Continua a pagina 15)

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

LA COMMISSIONE ECONOMICA

Come si è già data notizia (fascicoli 3 e 4 del 1945) le Commissioni stanno elaborando dei questionari per raccogliere le opinioni delle più qualificate personalità e di enti sui principali problemi politico-amministrativi ed economici che potranno essere considerati dall'Assemblea Costituente. Gli stessi questionari saranno inoltre utilizzati per interrogatori di persone particolarmente esperte.

Abbiamo pubblicato nel precedente fascicolo (5 del 1945) i primi due questionari approntati dalla Sottocommissione per la Finanza. Ne pubblichiamo ora altri tre della stessa ed uno della Sottocommissione per i problemi monetari e del commercio estero.

Pubblichiamo altresì il primo questionario redatto dalla Sottocommissione per le autonomie locali. Tutti sono in corso di diramazione.

Le Commissioni si augurano che la pubblicità che su questo Bollettino è data ai questionari potrà rappresentare una utile opportunità per discussioni e trattazioni da parte di qualunque cittadino ed organizzazione, sì che la pubblica opinione apporti il suo libero contributo ai problemi in esame. Enti, società, associazioni, studiosi che non saranno direttamente interpellati sono invitati a far conoscere la loro opinione indirizzandosi o alle Commissioni o a questo Bollettino, che dedicherà spazio sufficiente ad accoglierla.

SOTTOCOMMISSIONE PER LA FINANZA:

Questionario n. 3: Formazione delle leggi finanziarie

1. Si ritiene conveniente che la carta costituzionale enunci il diritto di prelevamento delle imposte da parte dello Stato e degli altri enti pubblici?

2. In caso di risposta affermativa, si ritiene sufficiente una generica dichiarazione del diritto al prelevamento dei tributi e del dovere dei singoli di corrisponderli, o si pensa siano convenienti norme vincolanti l'attività futura del legislatore in materia tributaria?

3. Si ritiene opportuno che la carta costituzionale contenga una qualche disciplina della struttura dei tributi, sia per escludere l'applicazione di determinate imposte, sia per fissare taluni elementi fondamentali di alcune imposte, con riferimento ad es. al soggetto, all'oggetto, alla forma, alla riscossione, ecc.?

In particolare, pare conveniente formulare una dichiarazione esplicita intorno alla imposizione degli stranieri?

4. E' conveniente una norma che ponga il divieto della doppia imposizione interna? Come potrebbe essere formulata?

5. E' conveniente una norma che preveda un sistema inteso ad evitare le doppie imposizioni internazionali, mediante rappresaglie o al-

leggerimenti di imposte nazionali? Provvedimenti di questo genere dovrebbero esser presi con una legge formale, o potrebbero essere delegati al governo o addirittura all'amministrazione?

6. Si ritiene opportuno inserire nella carta costituzionale una dichiarazione della uguaglianza dei singoli di fronte all'imposta? Si ritiene che tale dichiarazione sia sufficiente a disciplinare la materia delle esenzioni tributarie? E' opportuna una regola che escluda formalmente o comunque vincoli la concessione di esenzioni tributarie? E' opportuno riaffermare nella carta costituzionale il principio che il potere esecutivo non può disporre delle imposte, e fissare la responsabilità personale di chi concede indebite liberazioni dalle imposte?

7. Le eventuali norme di cui si propone l'inclusione nella carta costituzionale debbono fissare regole formali per l'approvazione delle leggi d'imposta? Pare conveniente richiedere una maggioranza particolare od un quorum maggiore del normale per la validità delle sedute od una forma a procedura speciale per la discussione e l'approvazione? In particolare, è opportuno contemplare il ricorso al referendum? In quali casi e con quali modalità ed effetti?

8. Deve essere ammessa o meno — e nell'ipotesi affermativa per quali casi e con quali cautele — la facoltà del potere esecutivo di emanare norme tributarie? Si prega di prendere in considerazione la possi-

bilità di una diversa disciplina per le norme che attengono alla sostanza dei tributi, e per quelle che regolano l'accertamento, il processo, il controllo, ecc.

9. L'iniziativa, in rapporto alle leggi tributarie, deve essere disciplinata secondo criteri diversi dall'iniziativa rispetto alle altre leggi? Qualora si conservi il sistema bicamerale, pare giustificata una norma analoga a quella dell'art. 10 dello statuto albertino?

O, comunque, come si pensa debbono essere regolati al riguardo i rapporti tra le due camere?

Questionario n. 4: Bilancio dello Stato

1. Le attuali norme relative al bilancio dello Stato, contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento, nonchè in varie leggi speciali, rispondono alle esigenze di una piena, e ordinata cognizione dei fatti finanziari e della rispettiva importanza?

2. Le norme in questione sono tali da garantire, oltre l'equilibrio del bilancio, altresì l'equilibrio sostanziale fra il complesso della spesa pubblica, ed il complesso delle entrate derivanti da mezzi fiscali?

3. Indipendentemente dalla risposta ai precedenti quesiti, si ritiene che i principi generali in materia di bilancio debbano essere addirittura inseriti nella carta costituzionale, o piuttosto che sia sufficiente adottare qualche vincolo costituzionale e qualche (maggioranze o quorum particolari, deliberazioni a camere riunite, ecc.) per l'approvazione delle leggi che regolano la materia?

4. Si ritiene opportuno conservare il sistema del bilancio di competenza, o si ritiene preferibile — e per quali motivi — il sistema del bilancio di cassa? Nella prima ipotesi, si ritiene utile di istituire, come allegato al bilancio di competenza, il bilancio di cassa sia come preordinazione dei mezzi di tesoreria da approntare in rapporto alla scadenza ed al ciclo dei pagamenti, sia come descrizione dell'avvenuto movimento dei mezzi finanziari?

5. Tenuto conto delle attuali tendenze interventiste dello Stato e della necessità di assicurare un più

(continua a pagina 10)

SOTTOCOMMISSIONE PER LE AUTONOMIE LOCALI

Questionario n. 1: Autonomie locali ed assetto amministrativo degli enti locali.

(Continuazione da pagina 6)

PARAGRAFO II

1. Esclusa la soluzione di un assetto federale, ritenete opportuno attribuire una completa AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA AGLI ENTI LOCALI?

2. O credete preferibile un effettivo decentramento degli organi statali, lasciando inalterato nelle grandi linee l'assetto degli Enti locali quale è oggi?

3. a) Pensate che gli Enti locali possano cooperare a quei controlli di carattere economico che, per loro natura, devono essere espletati dalle amministrazioni centrali dello Stato (per es. al controllo della funzione creditizia e a quello degli scambi con l'estero)?

b) in caso affermativo, per quali controlli vi sembra possibile e conveniente tale cooperazione? e in che modo essa si dovrebbe svolgere?

PARAGRAFO III

1. Esclusa sempre la soluzione di un assetto federale e nel caso di risposta affermativa alla prima domanda del paragrafo II, credete opportuna la istituzione di un ENTE REGIONE?

2. A quali criteri dovrebbe rispondere la ripartizione del territorio dello Stato in regioni? Dovrebbe essere considerato unicamente l'elemento geografico o si dovrebbe tener conto anche degli elementi storici, economici o di altre esigenze (comunicazioni, costumi, tendenze delle popolazioni, ecc.)?

3. In concreto, e a titolo di esempio, quale circoscrizione attribuireste alla regione nella quale vivete?

4. a) Gli organi della regione devono essere determinati dallo Stato?

b) devono essere uniformi per tutte le regioni?

c) oppure ogni regione può darsi la struttura organica che ritiene più opportuna?

5. Quali funzioni assegnereste a tale Ente? In particolare, gli vorreste assegnare:

a) funzioni di indole economica e sociale?

b) la istruzione primaria?

c) la secondaria?

d) la tutela sulle istituzioni di assistenza e di beneficenza?

e) la rete stradale oggi affidata allo Stato?

f) l'attrezzamento e l'esercizio dei porti?

g) l'esercizio delle miniere, di particolari beni demaniali come le aziende termali oggi di Stato?

6. a) Attribuireste alla regione un potere legislativo vero e proprio?

In caso di risposta affermativa: b) in quali materie? In tutte quelle in cui non siano state già emanate norme da parte dello Stato

o solo in quelle relative alle funzioni della regione?

c) i provvedimenti legislativi regionali acquisterebbero efficacia senza l'intervento di un organo dello Stato?

d) oppure sarebbe necessario tale intervento?

e) e a quest'organo attribuireste un potere di controllo?

f) e di quale natura?

g) Oppure, invece di un potere legislativo, attribuireste alla regione soltanto un potere regolamentare delegato?

7. Credete estensibili alle regioni, con opportuni adattamenti, le norme che oggi vigono per l'esercizio dei servizi pubblici da parte dei comuni e delle provincie?

8. a) La regione dovrebbe avere entrate proprie?

b) od invece una assegnazione da parte dello Stato?

Nel caso affermativo di cui alla lett. a):

c) pensereste di giungere alla soluzione che la regione percepisse tutte le imposte dirette?

d) ritenete che le entrate costituite dalle imposte dirette siano sufficienti a realizzare l'autonomia finanziaria della regione?

e) nel caso che riteniate insufficiente il gettito delle imposte dirette, quali altri tributi dovrebbero essere ceduti dallo Stato alla regione per assicurarle l'autonomia finanziaria?

Pensereste anche a nuovi tributi e quali?

9. Nel caso poi che la regione non sia in grado con le entrate proprie di provvedere ai propri fini e sia necessario, in via eccezionale, il contributo dello Stato, dite se e quali controlli ritenete necessari da parte dello Stato sulla gestione finanziaria dell'Ente.

10. a) O pensate di attribuire alla regione la percezione di tutte le imposte, dirette e indirette, obbligandola a versare allo Stato un'assegnazione?

b) e l'entità di questa come e da quale organo sarebbe stabilita?

c) ritenete che in questo caso la materia imponibile e l'aliquota dei tributi dovrebbe essere uniforme in tutto il territorio dello Stato?

11. a) Pensate che un assetto regionale dovrebbe essere preceduto da un livellamento economico delle regioni nella misura in cui esso sarebbe possibile?

b) come pensate che questo livellamento dovrebbe essere attuato? Dovrebbe esso prescindere dalle cause delle diverse condizioni economiche delle regioni e da intenti di riparazione?

c) dovrebbe all'opposto averli intenti di riparazione al pregiudizio che la legislazione e la politica do-

ganale italiana posteriori all'unificazione abbiano eventualmente arrecato ad alcune regioni?

d) pensate, invece, che si debba stabilire un fondo di solidarietà attraverso cui le regioni più ricche aiutino le più povere?

12. a) Credete che l'istituzione delle regioni dovrebbe portare alla scomparsa delle provincie, le cui funzioni resterebbero affidate al nuovo Ente?

b) o ritenete che accanto alle regioni dovrebbero continuare a sussistere le provincie?

c) nel caso di conservazione delle provincie, con quali accorgimenti sarebbe possibile evitare un ulteriore incremento di organi burocratici e un aumento nel numero degli impiegati e nelle spese generali di amministrazione?

d) nel caso, invece, di scomparsa delle provincie, pensate che sarebbe opportuno lasciare negli attuali capiluoghi di provincia alcuni uffici regionali (ad es. per il servizio stradale, per léigiene, ecc.)?

e) tali uffici potrebbero, per ragioni di economia, essere aggregati ai municipi dei capiluoghi?

PARAGRAFO IV

1. a) Nel caso che riteniate auspicabile l'istituzione dell'Ente regione, pensate che sia necessario un ORGANO DI COLLEGAMENTO fra lo Stato e la regione con funzioni politico-amministrative?

b) nel caso affermativo, quali funzioni dovrebbero essere attribuite all'organo anzidetto?

c) dovrebbero essergli attribuite anche funzioni di controllo?

d) ed entro quali limiti: legittimità?

e) o merito?

f) di quale natura dovrebbe essere l'organo stesso? Pensate cioè ad un organo elettivo?

g) o di nomina statale?

h) nella seconda ipotesi, di nomina libera?

i) o di carriera?

PARAGRAFO V

1. a) Se respingete l'idea di creare l'Ente regione, pensate che possa farsi luogo a CONSORZI DI PROVINCE per il disimpegno in comune di tutte le loro funzioni?

b) in caso affermativo, pensate che questi consorzi debbano essere volontari?

c) oppure obbligatori, sia pure circondando in questa seconda ipotesi di speciali garanzie la iniziativa del Governo?

d) Credete, invece, che debbano effettuarsi consorzi, volontari od obbligatori, solo per particolari funzioni?

PARAGRAFO VI

1. a) Posto che le PROVINCE debbano essere conservate, pensate di accrescere le loro funzioni?

Nel caso affermativo, come dovrebbe avvenire questo ampliamento di funzioni:

b) dovrebbero, cioè, le province assumere alcune delle funzioni che attualmente sono proprie dello Stato?

c) o alcune delle funzioni che attualmente sono proprie dei comuni?

d) ancora più in particolare, quali funzioni statali e quali funzioni comunali pensate possano essere trasferite alle province?

e) credete che tali funzioni possano essere trasferite alle province anche nel caso in cui si ritenga opportuna la creazione dell'Ente regione?

2. Come credete si debba provvedere alle finanze delle province:

a) con addizionali varie ai tributi statali?

b) od a quelli comunali?

c) con tributi appositi?

d) con contributi statali?

e) o credete che possano venire mantenute le disposizioni vigenti in materia?

f) Le risposte di cui al presente punto 2) valgono solo nell'ipotesi che non si istituisca l'Ente regione o anche in quella della coesistenza della provincia e dell'Ente regione?

3. a) Ritenete attuabile ed opportuna una cassa di compensazione che cerchi di attenuare le differenze tra le condizioni finanziarie delle diverse province?

b) dovrà tale cassa essere alimentata con quote di determinati tributi istituiti dalle singole province?

PARAGRAFO VII

1. a) Ritenete che le attuali FUNZIONI DEI COMUNI debbano essere modificate?

b) che alcune di esse debbano essere attribuite alle province?

c) nel caso di risposta affermativa a quest'ultima domanda, quali funzioni dovrebbero essere attribuite alle province?

2. a) Oppure ritenete che alcune delle funzioni che attualmente spettano alla provincia debbano passare al comune?

b) e quali?

c) tale trasferimento di funzioni dovrebbe effettuarsi nel caso di soppressione della provincia?

d) o anche nel caso che essa continui a sussistere?

e) inoltre, ritenete che debbano passare al comune alcune funzioni attribuite ora allo Stato, come per es. l'istruzione primaria?

3. a) Ritenete utili i consorzi intercomunali per taluni servizi?

b) nel caso di risposta affermativa, quali servizi comunali potrebbero essere consorziati?

c) i consorzi intercomunali dovrebbero essere obbligatori?

d) oppure facoltativi?

4. a) Come pensate si possa risolvere il problema delle finanze comunali? Credete si debba continuare nelle attuali sovraimposizioni e compartecipazioni a tributi statali?

b) pensate a tributi che lo Stato possa cedere ai comuni?

c) pensate a nuovi tributi comunali?

d) siete favorevoli all'imposta di famiglia?

e) la credete cumulabile con quella sul valore locativo?

f) ritenete che l'imposta di famiglia abbia ad essere comprensiva di tutte le altre imposte comunali di carattere personale?

g) credete utile un'imposta sul reddito consumato?

h) ritenete suscettibile di serie modifiche il regime delle imposte di consumo?

i) credete desiderabile un ritorno alle vecchie cinte daziarie?

PARAGRAFO VIII

1. Siete d'avviso che alla legge sulla MUNICIPALIZZAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI siano da apportare modificazioni sostanziali?

2. a) Pensate in particolare che ai comuni e alle province sia attribuita la facoltà di municipalizzare qualsiasi servizio pubblico?

b) oppure, esclusa tale innovazione sostanziale, credete si debba allargare o lasciare immutata o restringere l'elencazione prevista dalla vigente legislazione dei pubblici servizi suscettibili di essere gestiti dai comuni e dalle province?

3. Credete che debba essere modificata l'indicazione dei servizi pubblici per i quali è ammesso l'esercizio in monopolio?

4. a) Pensate si debba mantenere il sistema dell'azienda autonoma?

b) ritenete anzi che debba imporsi in ogni caso l'adozione di questo sistema, da cui ora la legge e la prassi ammettono deroghe?

c) credete invece debba farsi più largo posto alla gestione in economia?

PARAGRAFO IX

1. Nella STRUTTURA DEGLI ORGANI DELLE PROVINCE E DEI COMUNI credete possibili modifiche di qualche importanza?

2. In particolare, pensate che nella elezione dei rispettivi consigli si possa utilmente introdurre il sistema della proporzionale?

3. Credete attuabile un congegno che introduca la rappresentanza delle minoranze anche negli organi esecutivi (Deputazione e Giunta)?

4. a) Ritenete che gli impiegati comunali e provinciali ed in particolare il Segretario comunale e quello provinciale debbano conservare l'attuale stato giuridico?

b) o che questo debba essere modificato?

c) quali le ragioni che vi inducono a proporre la conservazione o la modifica? E in concreto quali modifiche ritenete opportune?

PARAGRAFO X

1. a) Ritenete che l'attuale organizzazione dei CONTROLLI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI sia confacente alle esigenze dei comuni e delle province?

b) in caso di risposta negativa, quali riforme proporreste?

PARAGRAFO XI

1. a) Quale organizzazione amministrativa ritenete più idonea per i territori in cui risiedono effettivi GRUPPI MINORITARI (per es. Venezia Giulia ed Alto Adige)? Pensate cioè che la tutela di tali gruppi determini la necessità di una organizzazione diversa da quella degli altri territori dello Stato?

E perchè?

b) in caso di risposta affermativa, quali dovrebbero essere eventualmente le differenze?

c) oppure ritenete che la tutela stessa possa essere affidata a particolari norme legislative, senza influire sull'organizzazione amministrativa del territorio?

LA NUOVA EUROPA

SETTIMANALE DI POLITICA E LETTERATURA

Il numero 2, che uscirà il 13 prossimo, conterrà:

Luigi Salvatorelli: *I Comunisti e la Democrazia*; Leopoldo Piccardi: *Una rivoluzione mancata*; Arrigo Cajumi: *Questa povera economia*; Angelo Macchia: *Libertà e diritto*; Vincenzo Ciaffi: *Significato di Propezzo*; Umberto Morra: *Letteratura inglese: Un critico dei costumi*; Fante David: *Ricordo di Gundolf*; Arnaldo Bocelli: *Tecchi*; Piero Treves: *Gilbert Murray, ottuagenario*; Paolo Alatri: *Un biennio di politica italiana nell'opera del Partito d'Azione*; Giusta Niccò Fasola: *Il razionalismo ed il nazismo*. Inoltre: *Arte* (G. C. Argan); *Teatro* (Fr. Jovine).

ABBONAMENTI

L'abbonamento a questo *Bollettino* dal 1° gennaio al 30 aprile 1946 costa L. 100.

Versando l'importo — sul c/c postale n.° 1/8947 intestato al Ministero per la Costituente — entro il 30 gennaio si ha diritto a ricevere i primi 5 numeri già pubblicati.

(continuazione da pagina 7)

profondo equilibrio fra bilancio dello Stato e attività economica in genere, fra spese pubbliche e spese private in relazione al reddito reale della collettività, si ritiene opportuno che si richieda, almeno come prassi costituzionale, che il Ministro che presenta il bilancio illustri in una nota preliminare tutti gli elementi dell'equilibrio suddetto, mettendo fra l'altro in rilievo le conseguenze della spesa pubblica e della politica economica in genere?

Quali forme tecniche si ritiene opportuno prescrivere perché risulti evidente il nesso tra i vari elementi della situazione economica?

6. Quali forme tecniche si ritiene opportuno adottare perché risultino collegati fra loro i diversi bilanci annuali? Che cosa si pensa, ad esempio, della politica delle riserve di bilancio congiunturali? Quale disciplina si propone per gli impegni di spesa pluriennali e in particolare perché questi impegni risultino chiaramente e fedelmente nei documenti del bilancio?

7. Quale si ritiene che debba essere la funzione e quali gli effetti delle leggi di bilancio, specialmente in relazione agli eventuali provvedimenti di variazione nel corso dell'anno?

Come si crede che debbano essere disciplinati tali provvedimenti di variazione?

Si ritiene opportuno che essi vengano costituzionalmente vincolati e in che modo?

8. Si ritiene opportuno attuare — e con quale portata, ed entro quali limiti — il principio della unicità del bilancio? Tale principio deve essere inteso nel senso che nel bilancio statale debbano comprendersi anche i bilanci dei vari enti parastatali o comunque collegati con la finanza dello Stato? In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale forma tecnica si propone?

9. Si ritiene opportuno introdurre nella carta costituzionale una norma diretta ad ottenere che i singoli capitoli di bilancio siano sufficientemente analitici? Come eventualmente potrebbe essere formulata tale norma?

10. Le attuali distinzioni tra i diversi titoli e categorie di entrate e di spesa (ordinarie e straordinarie, effettive e per movimento di capitale) meritano di essere conservate?

Si ritiene possibile ed opportuno mettere in evidenza le spese in conto capitale? Con quali forme tecniche?

11. Come si ritiene opportuno disciplinare una categoria di spese « consolidate » (spese obbligatorie ricorrenti con carattere di uniformità e periodicità) quali spese debbono entrare a far parte di tale categoria?

In particolare, si ritiene ammissi-

bile che tali spese siano approvate in blocco?

12. Si ritiene opportuno che la proposta delle spese debba essere limitata esclusivamente all'iniziativa ministeriale, oppure che possa riconoscersi altresì l'iniziativa del parlamento? Nella seconda ipotesi, l'iniziativa parlamentare deve avere o no qualche limitazione ed in quali rapporti deve essere con l'iniziativa ministeriale?

Si ritiene possibile ed opportuno prescrivere nella carta costituzionale che ogni legge portante nuove o maggiori spese indichi con quali capitoli di entrata la spesa debba essere fronteggiata?

13. Si ritiene opportuno che la decorrenza dell'esercizio finanziario venga modificata, per es. facendola coincidere con l'anno solare?

In particolare, si ritiene opportuno che il periodo di riscossione dei tributi coincida con la decorrenza dell'esercizio finanziario?

Si ritiene opportuno che la decorrenza dell'esercizio finanziario degli enti autonomi ed autarchici coincida con quella dell'esercizio statale?

14. L'attuale sistema relativo alla predisposizione e presentazione al parlamento del bilancio presenta inconvenienti e quali?

In che modo tali inconvenienti possono essere superati?

In particolare, si ritiene conveniente affidare ad un organo estraneo all'esecutivo i diversi compiti relativi alla formazione del bilancio?

15. Si ritiene opportuno che nella carta costituzionale si introduca una norma che garantisca la pubblicazione dei documenti contabili periodici (ad es. del « conto del Tesoro »)?

16. E' utile che le aliquote di imposta siano approvate annualmente con il bilancio preventivo? Tale principio dovrebbe riferirsi a tutte le aliquote o solo a quelle delle imposte dirette?

Quali suggerimenti potete dare circa i problemi tecnici che l'accoglimento dell'anzidetto principio può suscitare, per es. circa la formazione dei ruoli di riscossione?

Questionario n. 5: Controllo della gestione finanziaria

1. Si ritiene — e per quali considerazioni — che le attuali norme relative al controllo sul bilancio dello Stato contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento, nonché in varie leggi speciali, rispondano alle esigenze di garantire la piena legittimità delle spese comunque ordinate ed eseguite?

2. Si ritiene che le norme predette siano tali da garantire, oltre la legalità formale delle spese, altresì

la migliore gestione economica (proficuità delle spese) dell'azienda statale?

3. Indipendentemente dalla risposta ai precedenti quesiti, si ritiene in linea di massima che i principi generali in materia di controllo debbano essere inseriti nella carta costituzionale, o piuttosto che sia sufficiente adottare qualche particolare vincolo costituzionale e quale (maggioranze o *quorum* particolari, deliberazioni a camere riunite, ecc.) per l'approvazione delle leggi che regolano la materia?

4. Si ritiene che vi siano duplicazioni ed interferenze fra i controlli (interni) eseguiti dagli organi dipendenti dalla Ragioneria Generale dello Stato e quelli (esterni) eseguiti dalla Corte dei Conti? In caso affermativo, come si ritiene che i due ordini di controllo potrebbero essere coordinati o unificati?

5. Qualora si proponga l'unificazione della funzione di controllo, quali caratteristiche dovrebbe avere l'organo al quale si deferirebbero tali funzioni, e in particolare come si dovrebbe garantire la sua indipendenza dal potere esecutivo?

Nella risposta si prega di tenere presenti i seguenti punti:

a) il controllo sul bilancio dovrebbe essere di mera legittimità e anche di merito ed in quest'ultima ipotesi con quali limitazioni?

b) è attuabile (e in che modo) un sistema di controlli concomitanti alla formazione dell'atto e quindi in ogni caso decentrati e quanto più largamente è possibile preventivi?

c) quali dovrebbero essere i rapporti fra organi di controllo e assemblee legislative, ai fini di un migliore esercizio del controllo (politico) da parte di queste ultime? (per es. mediante segnalazione non solo degli elenchi dei decreti registrati con riserva, ma anche degli atti conclusi in contraddittorio, che hanno portato al rifiuto della registrazione normale)

d) sarebbe opportuno disporre che i vari organi di controllo pubblicino annualmente distinte relazioni sulla attività delle diverse amministrazioni controllate, con le proprie osservazioni e proposte?

6. Per quanto riguarda il rendiconto delle spese, si ritiene che la Corte dei Conti debba dichiarare l'ammontare delle uscite controllate preventivamente o successivamente dando giustificazione di quelle non potute controllare?

7. Quali osservazioni si ritiene di fare circa la efficienza dell'attuale sistema di controllo sulle entrate e quali modifiche si propongono?

8. In quali modi ed entro quali limiti dovrebbe esercitarsi il controllo sulla gestione e sugli atti degli enti parastatali o comunque collegati con la finanza dello Stato?

Questionario n. 1: Regime delle valute

PREMESSA

Il questionario è stato redatto con riguardo alla situazione presente e prospettiva dei regimi valutari. Attualmente, ci troviamo in una prima fase di ripresa dei rapporti valutari internazionali, ripresa che sta avvenendo sulla base della compensazione bilaterale. E' probabile che a questa fase ne segua una di passaggio dal regime di autonomia valutaria dei singoli stati ad un ordinamento valutario internazionale, il quale presumibilmente seguirà le linee dello schema tracciato a Bretton Woods, con quelle modificazioni che in esso verranno introdotte per esigenze di ordine tecnico e politico. Non è escluso, tuttavia, che queste esigenze facciano fallire il piano fin dall'inizio o in secondo tempo, e che di conseguenza si continui nell'applicazione degli istituti valutari propri del periodo tra le due guerre, o vi si ritorni in seguito.

Il questionario segue perciò quella che sarà la presumibile successione cronologica dei regimi valutari ove il ciclo si attui completamente, e, dai regimi valutari propri dell'anteguerra — nei quali ancor oggi si indugia — conduca, attraverso un periodo di transizione, ad un regime valutario internazionale. A tipo di questo regime, il questionario assume quello tracciato a Bretton Woods, che i quesiti finali propongono all'esame degli interrogati.

A questi, la Sottocommissione raccomanda di proporzionare lo sviluppo delle risposte alla diretta conoscenza che essi hanno delle singole questioni proposte: di trattare, perciò, con maggiore ampiezza, le questioni alla cui corretta impostazione e soluzione essi ritengano di poter recare un effettivo contributo; omettendo, invece, ove lo credano, di rispondere ai quesiti relativi ad argomenti di cui non abbiano esperienza immediata come pubblici amministratori o come uomini di affari, o che non abbiano, come studiosi, già in precedenza assunti ad oggetto di indagine scientifica.

a) La gestione dei cambi in regime di monopolio.

1. Come vi è noto, nei paesi, come il nostro, in cui vige il monopolio dei cambi, questo è affidato all'istituto di emissione, o ad un istituto ad esso collegato (attraverso la comune direzione, il conferimento del capitale e simili), od infine ad un istituto indipendente. Avete osservazioni in merito a queste varie soluzioni?

2. Le operazioni in cambi sono poi compiute, per conto dell'istituto mo-

nopolista, da un certo numero di banche agenti. Avete osservazioni sulla estensione da dare alla rete delle banche agenti; sulla particolare situazione da fare tra esse all'Istituto di emissione; sui compiti delle banche aggregate e delle banche corrispondenti delle banche agenti?

3. Ritenete utile, al fine di snellire il controllo valutario, autorizzare singole ditte ad intrattenere conti in valuta? Con quali modalità?

4. Ritenete conveniente ammettere, in regime di monopolio di cambi, le importazioni franco valuta? In quali circostanze?

b) La politica dei tassi di cambio in regime di monopolio.

5. Il monopolio delle operazioni in cambi agevola l'eventuale applicazione di una politica di cambi multipli. Quali sono le vostre osservazioni generali al riguardo?

6. In particolare, diteci se ritenete utile per l'Italia l'applicazione di cambi a favore per le rimesse degli emigranti: nelle condizioni attuali, in altre condizioni particolari, o in linea generale?

7. Analogamente, diteci se ritenete conveniente promuovere il turismo con agevolazioni valutarie, applicabili cumulativamente ad agevolazioni d'ordine interno (di viaggio, tributarie, ecc.).

8. Anche negli scambi di merci, i cambi molteplici hanno trovato applicazione, nell'esperienza italiana del periodo tra le due guerre, attraverso le così dette « facilitazioni » all'esportazione e gli « sfioramenti » sulle importazioni. Quali osservazioni avete al riguardo di questi istituti? Quale è il vostro pensiero in merito ad eventuali differenziazioni dei tassi di cambio per singole divise o per singole merci esportate o importate?

9. E' noto a questo riguardo, che il meccanismo dei « buoni di valuta » concessi per il reintegro della materia prima d'importazione contenuta nei prodotti esportati porta alla conseguenza che, per ogni prodotto d'importazione-esportazione cui esso si applica, la valuta estera assume un costo particolare a quel prodotto. Avete osservazioni sull'esperienza italiana in questa materia?

c) Il sistema della compensazione generale.

10. Di particolare importanza, in questa materia dei tassi di cambio, è il problema della determinazione dei cambi di clearing. Quali sono le vostre osservazioni sull'esperienza italiana al riguardo?

Quali ritenete che debbano essere le basi di tale determinazione? Qua-

li conseguenze derivano, a vostro avviso, dal venire meno, in regime di clearing, della funzione equilibratrice delle variazioni del corso dei cambi?

11. Una di queste conseguenze può essere indubbiamente lo squilibrio delle due correnti di cambio tra i paesi legati dall'accordo di clearing. La consuetudine, da parte dell'istituto gestore del clearing, di pagare gli esportatori nazionali con le disponibilità di valuta nazionale proveniente da altri clearing, può aggravare la tendenza allo squilibrio. Ravvisate possibilità di perfezionare il meccanismo dei clearing sotto tali riguardi; ad esempio, rendendo i saldi fruttiferi a vantaggio del paese creditore, od altrimenti?

12. Diteci quali possibilità di perfezionamento ravvisate nei riguardi della garanzia del cambio a beneficio degli operatori, in relazione alle eventuali oscillazioni tra il momento della stipulazione del contratto e quella del versamento in clearing da parte dell'importatore; e tra questo ed il momento del pagamento all'esportatore.

13. Diteci se ritenete realizzabile, e con quali modalità, l'innesto nel meccanismo del clearing delle classiche forme di regolamento dei rapporti di debito-credito internazionale attraverso le banche.

14. Esponeteci il vostro avviso sui metodi di mobilitazione dei crediti di clearing.

15. Diteci se ritenete utili, e sotto quali circostanze, le compensazioni private.

d) Regimi di controllo parziale e di transizione.

16. Nello stesso sistema degli scambi bilanciati su base bilaterale, esistono, come vi è noto, istituti che parrebbero utilizzabili come ponti di passaggio a regimi valutari internazionali: tali, i clearing con « punte » convenzionali od occulte (ossia con aliquote regolabili in valuta libera) e gli accordi di scambio compensato con regolamento in divisa (conti statistici). Volete fare le vostre osservazioni su questi istituti?

17. Diteci se ritenete che una analoga funzione di transizione possa essere esplicata: a) da accordi di compensazione con regolamento in dollari; b) da accordi di clearing con giro periodico dei saldi al Fondo di Bretton Woods; c) da una progressiva limitazione delle categorie di operazioni regolate attraverso i clearing. Ritenete attuabili questi vari mezzi tecnici?

18. Esponeteci le vostre idee sui presupposti generali del passaggio al regime di Bretton Woods e su altri mezzi tecnici atti ad agevolarlo.

19. In particolare, diteci se ritenete attuabile un regime di semi-libertà fondato sulla cessione obbligatoria della valuta proveniente da singole correnti di importazione o da altre fonti determinate, e sulla li-

bertà di negoziazione per quella d'altra origine; od un regime nel quale il controllo sia limitato alla sola assunzione di partecipazioni all'estero, od altri regimi simili

20. Ritenete che il controllo politico degli investimenti di capitale all'estero giovi alla difesa della situazione valutaria del paese, o credete preferibile che tali investimenti avvengano con criteri di affari?

e) *Regime valutario internazionale secondo lo schema di Bretton Woods.*

21. Come è noto, il regime di Bretton Woods è sostanzialmente un regime di *gold standard* temperato dalla facoltà per i membri di far luogo, entro certi limiti, a variazioni delle loro parità monetarie. È possibile che la capacità, per i paesi economicamente più deboli, di sostenere un tale regime, presupponga — all'infuori del campo valutario — la realizzazione di condizioni ad essi favorevoli nei rispetti degli scambi commerciali internazionali e dello sviluppo economico interno. Quali sono le vostre osservazioni a questo riguardo?

22. Anche quando tali condizioni siano realizzate, l'adesione all'accordo comporterà una certa limitazione alla libertà di indirizzi della politica valutaria nazionale. Quale portata attribuite a tale limitazione?

23. In particolare, la necessità del consenso del Fondo a variazioni della parità monetaria eccedenti il 20% della parità inizialmente fissata, assegna speciale importanza a questa scelta iniziale. Esponeteci le vostre osservazioni: a) sulle condizioni interne che dovranno realizzarsi, perché si possa addivenire alla determinazione di un tasso di scambio; b) sulla durata presumibile, per l'Italia, del periodo di transizione durante il quale dovranno essere mantenute limitazioni al commercio dei cambi; c) sui criteri cui dovrà ispirarsi la scelta del tasso di stabilizzazione; d) sulle ripercussioni che la stabilizzazione, a vari livelli ipotetici, potrà esercitare su singoli aspetti della nostra economia.

Avvertenza comune a tutti i questionari.

Le eventuali risposte ai questionari dovranno pervenire al Ministero per la Costituente entro il 28 febbraio 1946, affinché le Sottocommissioni possano avvalersene nel redigere le relazioni finali.

Sono in vendita nelle principali librerie gli *Atti della Commissione per l'elaborazione della legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente.*

Un volume di 208 pagg. in 8°, L. 160.

Idee e progetti per la Costituzione Francese

Abbiamo pubblicato altrove alcuni dei progetti e degli articoli più interessanti apparsi in Francia, riguardanti l'assetto costituzionale francese.

Diamo qui notizia di alcuni scritti apparsi in riviste varie, attinenti al medesimo argomento.

Nella rivista «Politique», del luglio 1945 (n. 2) Paul Coste-Floret pubblica uno studio intitolato «Regime parlamentare e regime presidenziale», nel quale esamina con molta chiarezza la situazione costituzionale francese, muovendo dai difetti della terza repubblica francese: debolezza dell'esecutivo, disfunzione del legislativo, scarsa funzionalità del potere giudiziario. Alcuni costituzionalisti avevano proposto di introdurre in Francia la figura della repubblica presidenziale; osserva l'Autore che in Francia l'elezione a suffragio universale del presidente della repubblica non è molto incoraggiante in questo senso, perché dà adito alla possibilità di costituire un pericoloso potere personale; ancor meno incoraggiante è poi il criterio dell'irresponsabilità dei ministri dinanzi al Parlamento, proprio del regime presidenziale.

Suggerisce quindi l'Autore una soluzione intermedia, e cioè di unificare in una sola persona la figura del capo dello Stato e del capo del governo, ma lasciando i ministri responsabili anche di fronte al parlamento. Onde eliminare i pericoli del potere personale del Presidente, suggerisce poi di modificare le elezioni presidenziali in elezioni di secondo grado, affidandole però non già a una massa indifferenziata di elettori di secondo grado, bensì ai componenti dei Consigli generali (cioè in Consigli dei Dipartimenti). I Consigli generali a loro volta dovrebbero essere eletti con rappresentanza proporzionale integrale in ciascun dipartimento. Il sistema prospettato fa sorgere la questione della responsabilità del presidente della repubblica-presidente del consiglio. Infatti, eleggendo per 7 anni il presidente della repubblica e del consiglio è possibile che si manifesti, ad un certo punto, un conflitto tra essi e il potere legislativo. Ritiene l'Autore che potrebbe ovviare un meccanismo di questa fatta: decisione concorde delle due camere sulla chiamata in responsabilità dal presidente, quindi scioglimento della camera bassa e nuove elezioni; voto della nuova camera sulla fiducia al presidente; in caso negativo il presidente decadrebbe senza possibilità di rielezione, assumendo l'interim il presidente del senato.

Per quanto riguarda il potere legislativo, si osserva che la camera unica favorisce la dittatura, e altera l'equilibrio dei poteri a favore del potere legislativo, oltre ad abbassare il livello della tecnica legislativa, e di acuire le crisi governative. Posta quindi l'esigenza delle due camere, è però da modificare la camera alta, lasciando la camera bassa quello che è, salva l'adozione della rap-

presentanza proporzionale, con l'accorgimento, eventualmente, del premio alla maggioranza. Il senato dovrebbe essere modificato in questo senso: assemblea eletta per 9 anni, rinnovandola per terzi ogni 3 anni, e composta per un terzo da membri eletti a suffragio universale dai padri di famiglia con più di 3 figli, per un terzo dalle associazioni professionali, e infine per un terzo su base territoriale, proporzionalmente alla popolazione dei comuni. Circa i rapporti fra le due camere, una maggioranza e due terzi della camera bassa potrebbero far passare una legge anche se respinta dal senato. L'accordo delle due camere dovrebbe però essere richiesto per l'instaurazione del procedimento di responsabilità politica.

Infine, per quanto riguarda il potere giudiziario, l'Autore è d'opinione di separare la magistratura di pubblico ministero dalla magistratura giudicante; la prima farla dipendere direttamente dal ministro guardasigilli, la seconda costituirla in corpo autonomo sotto la direzione del 1. presidente della Cassazione. Per quanto riguarda i quadri, tutti i vincitori dei concorsi dovrebbero, per cinque anni, esercitare indifferentemente ambedue le funzioni giurisdizionali; dopo di che essi avrebbero una opzione per scegliere tra la carriera del pubblico ministero e quella giudicante.

Con queste conclusioni, delle quali non può non apprezzarsi l'intelligenza e l'aderenza alla reale situazione francese, l'Autore ritiene la IV repubblica possa essere veramente installata su una base democratica e sociale.

François De Menthon, già ministro del governo De Gaulle, pubblica sui «Cahiers politiques» (n. 13-agosto-settembre 1945) uno studio dal titolo «Verso la costituzione della quarta repubblica». La nuova costituzione, secondo De Menthon, dovrebbe contenere una nuova Dichiarazione dei Diritti, con particolare rilievo però alla parte relativa alla garanzia di essi, e uno statuto dei partiti politici; questo statuto moralizzerebbe la vita politica, poiché il riconoscimento statutale di un partito frenerebbe il partito stesso nella sua azione politica, scongiurandolo dal seguire determinati procedimenti; gioverebbe ai partiti, i quali potrebbero avere la sicurezza di non essere mai sospettati circa l'impiego e l'origine dei loro fondi; infine gioverebbe al corpo elettorale, dandogli la garanzia della serietà e dell'assenza di secondi fini nella politica dei partiti.

Capo dello Stato potrebbe essere un presidente della repubblica eletto per 7 anni, ma non più dalle due camere riunite, bensì dalle camere allargate con rappresentanti dei consigli generali e con i sindaci dei maggiori comuni. Spetterebbe al presidente della repubblica la presidenza del consiglio dell'Unione francese, ossia della rappresentanza fe-

Rassegna della stampa

VOTO OBBLIGATORIO

G. Cassandro e A. Piccioni espongono, in due editoriali pubblicati sotto forma di intervista, le ragioni per cui si sono fatti sostenitori, in seno alla Commissione per gli affari politici ed amministrativi della Consulta, del principio dell'obbligatorietà del voto. Il primo (*Risorgimento Liberale*, 28 dicembre 1945), dichiara che se per liberalismo si intende non un astratto individualismo ma il porre a base dell'azione politica una vigile ed attiva difesa della libertà e un profondo senso di solidarietà sociale, il voto obbligatorio è conforme ai principi del liberalismo. Libertà è responsabilità e il cittadino, votando, afferma sì un diritto ma compie, nello stesso tempo, un dovere a cui non può sottrarsi. Quanto alla necessità di consentire l'astensionismo come manifestazione politica, va notato che perché l'astensionismo abbia veramente un significato esso deve manifestarsi colla scheda bianca. Al contrario un astensionismo che si concretizzi nell'assenza dalle urne non avrebbe alcun preciso significato politico. La partecipazione più ampia dei cittadini alla vita pubblica è l'elemento, essenziale per la democrazia, che dà un reale contenuto al suffragio universale, il cui principio viene rinnegato quando si parla, come alcuni fanno, di immaturità politica dei più larghi strati del popolo. Il secondo (*Il domani d'Italia*, 3 gennaio 1946) scrive che due sono le ragioni che conducono all'introduzione del voto obbligatorio: da una parte, il largo assenteismo sempre verificatosi in Italia e che nulla fa prevedere possa diminuire; dall'altra, la necessità che il mandato in base al quale si deve ricostruire l'edificio dello Stato democratico sia la espressione del massimo dei consensi popolari. Il voto obbligatorio non è, come alcuni affermano, anti-liberale, in quanto la libertà dell'individuo è salvaguardata dalla possibilità di introdurre nell'urna la scheda bianca, nè è antidemocratico in quanto l'obbligo legale richiama a una valutazione interiore dei motivi dell'obbligo stesso e quindi a un avviamento verso una più intima partecipazione alle ragioni sostanziali di una vita politica differenziata. Sullo stesso piano è Arturo Pittoni il quale, (*Italia Nuova*, 3 gennaio 1946) crede il voto obbligatorio pienamente giustificabile sia dal punto di vista teorico

da quello pratico. Dal punto di vista teorico lo è qualora si parta da quella concezione democratica di vita in seno alla nazione che pone al cittadino, quale limite al godimento della libertà, l'esercizio della libertà altrui e che nega il non esercizio di un diritto quando ciò sia di danno per sé e per gli altri. Dal punto di vista pratico poi, il voto obbligatorio è mezzo efficace per ridurre o limitare il numero degli astenuti sia con semplice affermazione del principio sia, come avviene in alcuni nazionalità, con minaccia di sanzioni.

Dal canto suo *La Tribuna del Popolo* (25 dicembre 1945) scrive che il voto obbligatorio potrebbe essere molto efficace in questi momenti in cui il Paese è chiamato a pronunciarsi sull'ordinamento che dovrà darsi per l'avvenire. E' infatti necessario, perché questo ordinamento abbia larga base, che il maggior numero possibile di elettori manifesti la sua volontà. G. Manfredini (*Italia Libera*, 23 dicembre 1945) si oppone al voto obbligatorio per ragioni giuridiche, per ragioni politiche, e per ragioni contingenti. Dal punto di vista giuridico bisogna osservare che se è vero che votare è adempimento di una pubblica funzione oltre che esercizio di un diritto subiettivo, è pur vero che l'esercizio del diritto è l'aspetto primario dell'atto del votare mentre l'adempimento della funzione ne è l'aspetto secondario. Introducendo il voto obbligatorio si opera perciò sul piano secondario e non su quello primario, forzando i termini della situazione giuridica in cui si trova l'elettore. Dal punto di vista politico va poi notato che, con l'introduzione dell'obbligo, l'esercizio del diritto di voto non è più una manifestazione spontanea ma è una coatta e esteriore attività per l'elettore. Ma oltre a ciò, l'introduzione del voto obbligatorio sarebbe inopportuna in quanto costringerebbe masse amorfe ad adempiere la funzione elettorale in un momento di confusione e di incertezze che andrebbero dissipate e non esasperate attraverso una forma di costrizione; questa ci darebbe solo una democrazia coatta.

A. Cianca (*Il Mondo*, 28 dicembre 1945) scrive che la questione non va impostata sotto l'aspetto etico-giuridico, nè sotto l'aspetto delle sanzioni, nè sotto quello della legislazione comparata ma va esclusivamente esaminata sul

piano politico. Bisogna distinguere tra assenteismo e astensionismo: il primo è, più che un errore, una colpa, il secondo invece può essere, ed è manifestazione concreta di una volontà sul piano politico. D'altronde se la percentuale degli assenteisti dovesse diminuire solo sotto la minaccia di sanzioni, la democrazia non potrebbe compiacersene in quanto è suo compito non costringere ma persuadere ed avviare il Paese con la propaganda dei partiti e con l'azione di governo, verso quella meta di rinnovamento da cui una legge coercitiva potrebbe allontanarlo.

M. Vinciguerra (*La Nuova Europa*, 30 dicembre 1945) afferma che nel problema c'è un aspetto ideologico di grande valore e un aspetto contingente e di opportunità che devono essere ben distinti, mentre, al contrario, spesso sono confusi. Sul piano ideologico bisogna notare che la rappresentanza politica è costituita di due momenti: quello della designazione e quello della funzione: nella prima si esprime la volontà popolare attraverso i cittadini che votano individualmente, nella seconda, entra in funzione l'assemblea espressa dalla volontà popolare, con la duplice figura di organo di questa e nello stesso tempo, di organo dello Stato. I fautori del voto obbligatorio confondono i due elementi della rappresentanza, presupponendo, come già notava l'Arcoleo, l'assorbimento delle libertà individuali nella suprema volontà dello Stato. Ma anche sacrificando il principio al fine di conseguire un risultato pratico contingente, il voto obbligatorio va respinto ugualmente dato che il problema sorge, quando la massa degli astensionisti è numerosa. In tal caso non c'è nessun mezzo da usare che possa dare buoni risultati: l'unica via sarebbe quella di andare a scuola dai fascisti.

Ugo della Seta (*Voce Repubblicana* 1° gennaio 1946) scrive che chi meno di tutti può obbligare il cittadino all'esercizio del diritto di voto è lo Stato, dato che l'astensionismo in determinate contingenze è anche esso un giudizio che il cittadino enuncia sullo Stato. L'obbligo di votare esiste ma interiore, come un risultato dell'educazione civile, come voce del dovere, come un comando della coscienza. Non è colla costrizione sulla coscienza dei cittadini che lo Stato può concorrere a formare la educazione morale e politica di un popolo. Dal canto suo G. Gonella (*Popolo* 4 gennaio 1946) polemizzando con Togliatti afferma che introdurre l'obbligo del voto non significa togliere la libertà di votare dato che il dovere di voto si esercita con libera scelta. L'obbligatorietà del voto è perfettamente democratica ed è uno strumento della democrazia per difendersi contro il disinteresse, l'indolenza e la viltà di coloro che non hanno ancora una coscienza democratica.

SOCIALIZZAZIONE

E NAZIONALIZZAZIONE

Socializzazione o nazionalizzazione delle imprese? è la domanda che si pone Riccardo Bauer (*Realtà politica*, n. 6, 15-3-1945).

Premesso che la Costituente, dalla quale dovrà essere attivato il processo ricostruttivo della Nazione, avrà dinanzi a sé compiti estremamente complessi, ritiene che aspetto essenziale

Idee e progetti per la Costituzione francese

derale dei territori che compongono l'impero francese; in secondo luogo la difesa nazionale, indi la presidenza del comitato per la popolazione, oltre ad altre attribuzioni di rito.

La camera alta dovrebbe rappresentare i territori, le associazioni sindacali e le associazioni familiari; eletta per 6 anni, sarebbe rinnovabile per due terzi.

Occorrerebbe introdurre nella costituzione francese, l'istituto del referendum, nel campo costituzionale, legislativo e politico. Il che comporta l'introduzione nell'ordinamento francese della categoria delle leggi costituzionali. Particolarmente interessante sembra l'accoglimento della soluzione già pro-

spettata dall'André Hauriou, cioè a dire la istituzione di un « consiglio politico » composto dei presidenti delle due camere e dei presidenti del consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, il quale sarebbe in sostanza una Corte delle garanzie costituzionali. Esso dovrebbe dare parere al presidente della repubblica per indire il referendum in materia costituzionale, oppure su leggi particolarmente importanti, oppure su questioni politiche allorchè si manifesti un conflitto tra il potere legislativo ed esecutivo, e quindi si prospetti l'opportunità di sciogliere la camera. Il parere del consiglio politico dovrebbe essere anche sentito per lo scioglimento delle camere, e in materia di giudizi concernenti la costituzionalità delle leggi.

della nuova struttura economica dovrebbe essere la trasformazione del rapporto corrente tra impresa e lavoro in essa impiegato.

La soluzione sindacalista del problema (socializzazione) si presenta per molti ovvia perché, essendo il lavoratore già organicamente inquadrato nella impresa, e la meta da raggiungere essendo quella di una gestione ordinaria nell'interesse della collettività lavoratrice, i lavoratori non avrebbero che da gestire, in nome della collettività, l'officina e l'azienda agricola cui sono addetti, sostituendosi all'imprenditore privato.

In realtà, secondo il Bauer, così facendo la gestione degli organismi produttivi non sarebbe nuova che di nome: gruppi privilegiati essendosi sostituiti al vecchio imprenditore - individuo o società che fosse -, tenderebbero a gestire nel proprio particolare interesse le imprese occupate, facendone, per principio stesso dal quale han preso le mosse per impadronirsene, un organismo chiuso a quanti altri ambisse parteciparvi. In particolare, chi fa parte, specialmente, di una impresa efficiente e sana, sarebbe avvantaggiato senza suo merito rispetto al lavoratore altrettanto abile e meritevole, ma occupato in una impresa dal punto di vista tecnico o commerciale meno prospera.

L'A. non ritiene impossibile che la collettività possa delegare le funzioni più attive di una impresa allo stesso personale organizzato in cooperativa. Tale meta però dovrebbe raggiungersi progressivamente, in funzione della concreta realizzazione di molteplici condizioni. In particolare, sarebbe necessario che i lavoratori fossero giunti ad un elevato grado di autocontrollo.

L'ideale moderno di un ordinamento economico operante a vantaggio della collettività dei lavoratori di ogni categoria, manuali ed intellettuali, deve essere, inteso e fatto valere rispetto alla collettività nazionale nel suo complesso, e non rispetto ad ogni singola maestranza, ad ogni singolo nucleo di lavoratori.

Pertanto il Bauer ritiene che l'assunzione delle imprese da parte del corpo politico nazionale dovrebbe avvenire mediante l'opera di commissari amministratori da esso nominati.

In complesso quindi: nazionalizzazione della produzione nei settori che si convenga di sottoporre ad un criterio pubblico di gestione, piuttosto che socializzazione.

Il rapporto corrente tra lavoratori dell'impresa e l'impresa medesima nazionalizzata dovrebbe essere quello che oggi corre tra i due elementi, salva la esistenza di organi rappresentativi (comitati di fabbrica, ecc.) cui il nuovo clima sociale darà vita perché agiscano a fianco dell'organo di gestione, vero e proprio.

Una grave obiezione contro siffatta assunzione delle imprese da parte dell'autorità politica, può essere forse sollevata pel timore che questa apra la via ad un regime economico centralizzato, integralmente pianificato, con un formidabile apparato burocratico.

L'A. però ritiene che la burocrazia e la pianificazione non sono di per sé stesse un male quando esse diventino strumento da usare ai fini di libertà e di progresso sociale.

Riferendosi alle affermazioni del Bauer, Carlo Gragnani - Politica della

nazionalizzazione (« *Realtà Politica* », n. 7, 1-4-1945) - è anch'egli d'avviso che la nazionalizzazione, limitata a certi settori, sia preferibile alla socializzazione. Tuttavia, la nazionalizzazione ha anch'essa i suoi inconvenienti. Oltre a quelli accennati dal Bauer, il Gragnani ne indica altri. « La nazionalizzazione diffusa e concernente notevoli industrie può conferire al governo la possibilità di effettuare una politica per via amministrativa anziché legislativa: così ad es., senza nazionalizzazione, per attuare un certo protezionismo è necessario ricorrere a dazi, contingenti ed altri mezzi simili; provvedimenti, questi, destinati ad essere conosciuti e che richiedono l'approvazione anticipata o posticipata degli organi legislativi. Se invece esistono industrie nazionalizzate, può essere possibile, attraverso direttive impartite a coloro che le dirigono, orientarne gli acquisti all'interno anziché all'estero, nonostante ogni contraria convenienza di prezzo.

Un altro punto da tenere presente è quello relativo alla ingerenza della politica nell'amministrazione. In particolare, il Gragnani si chiede se sia possibile evitare che il partito ad un certo momento dominante al governo, tenti di introdurre nell'amministrazione delle aziende nazionalizzate il maggior numero dei suoi elementi, e che, approssimandosi le elezioni, attui una politica di larga occupazione - magari in contrasto con le necessità delle aziende nazionalizzate - per acquistare il favore elettorale di masse congrue.

In un articolo pubblicato in *Politica* d'oggi (nn. 6 e 7, 15 aprile 1945) Silvio Bacchi Andreoli si pone la stessa domanda (« Nazionalizzare o Socializzare? ») e, riferendosi alle osservazioni del Bauer e del Gragnani, mostra come ancora perduri il senso di incertezza e di ondeggiamento a questo riguardo.

« Si potrebbe dire che se la socializzazione presenta maggiori pericoli dal punto di vista economico - perché la gestione operaia mirerebbe naturalmente a ricavare il maggior utile possibile dall'azienda e a distribuirlo, senza tener conto della necessità di accrescere il capitale - la nazionalizzazione presenta forse dei maggiori pericoli dal punto di vista politico. E poiché l'esperienza non ci darebbe in Italia alcuna guida, la soluzione potrebbe essere, per cominciare, quella di studiare le nazionalizzazioni più urgenti da un lato e dall'altro di studiare e introdurre quelle riforme della struttura aziendale che valgano a riunire lavoratori e datori di lavoro per certi scopi comuni ».

Il problema è del massimo interesse e torna opportuno accennare a quanto scrive l'*Economist* in un articolo riassunto da a.m.r. su « *Realtà* » del 7 novembre 1945 (I tecnici e la nazionalizzazione delle miniere inglesi). « Tre sono le forme principali che più assumono l'organizzazione della industria estrattiva del carbone in seguito alla nazionalizzazione: la direzione dell'industria può essere resa responsabile direttamente verso il governo e ricevere istruzioni giornalmente dal Ministero interessato; oppure può essere affidata ad un consiglio nominato dal Governo, che riceva da questo istruzioni generali ma conservi una certa libertà di decisione entro i limiti tracciati da tali direttive; oppure ancora può essere rimessa a un organo composto di rappresentanti dei mina-

tori, del Governo (o del Parlamento) e dei consumatori.

Premesso che questa ultima soluzione è preferita negli ambienti laburisti, l'*Economist* si dichiara invece favorevole alla seconda perché la nazionalizzazione politica in senso stretto (quella del primo tipo) presenta dei pericoli relativi alle interferenze politiche da una parte ed al controllo della tesoreria sulla gestione finanziaria e sul personale dall'altra; e la seconda toglierebbe ai tecnici dirigenti quella libertà di iniziativa necessaria per dirigere un'industria che versa in cattive condizioni, costringendoli ad esercitare un'azione di mediazione continua tra i rappresentanti delle tre parti.

Inoltre l'*Economist* propone di studiare una forma di compensazione con titoli non a reddito fisso, che consenta l'afflusso di nuovi capitali all'industria del carbone, con partecipazione al rischio e al profitto ».

CONSIGLI DI GESTIONE

Il problema dei « Consigli di gestione », rivestendo due aspetti, entrambi importantissimi, e cioè quello tecnico e quello politico, continua a fornire il tema per numerosi articoli, mozioni, proposte e critiche.

Si può tuttavia dire che ormai tutta la stampa è concorde nell'affermare la necessità di una partecipazione dei lavoratori alla gestione economica dell'impresa: dove continuano a permanere dubbi, è sui rapporti che verrebbero ad intercettare tra i « Consigli di gestione » e gli altri organi tradizionali delle industrie, e sui limiti di azione e di competenza dei « Consigli ».

Il timore di attriti e di frizioni tra il « Consiglio di gestione » e il Consiglio di amministrazione è espresso infatti chiaramente dalla mozione del Partito Liberale dell'Alta Italia che si pronuncia nettamente contraria « all'introduzione dei Consigli di gestione intesi come organi paralleli e contrapposti ai Consigli di amministrazione ».

A questi timori, del resto abbastanza diffusi nella stampa, accenna G. Luzzatto (I « Consigli di gestione » - « La critica politica », nov.-dic. 1945).

« Vi sono molte incertezze in giro, circa le funzioni di questi organi, che spesso vengono confusi con alcuni organi delle società per azioni (consigli di amministrazione) o con organi sindacali (commissioni interne) ecc. Tuttavia ogni equivoco dovrebbe essere dissipato ove si tenesse presente che ai nuovi consigli di gestione non si vorrebbe affidare né la trattazione di questioni salariali, di orari di lavoro, di disciplina (che spettano alle rappresentanze sindacali), né i problemi finanziari delle aziende (che spettano ai consigli di amministrazione).

Questi consigli, che dovrebbero essere composti da un numero uguale di rappresentanti del capitale e di rappresentanti del personale dipendente, non hanno per loro compito principale la difesa immediata degli interessi operai, ma invece il controllo della buona gestione dell'impresa, per assicurarne il sempre maggiore sviluppo, e indirizzarne l'opera al miglioramento dell'economia nazionale. Due obiezioni possono formularsi circa l'opportunità di istituire tali consigli:

1) Essi, con la loro composizione paritetica, minacciano di paralizzare completamente l'opera del direttore. Ma appunto in vista di ciò è previsto

dal progetto C.L.N.A.I. che in caso di conflitto fra le due parti, prevalga, a parità di voti, il voto dell'amministratore delegato o direttore generale.

2) La sostituzione delle decisioni collegiali a quelle di un solo responsabile rischia comunque di togliere la necessaria snellezza all'opera del direttore. Ma non è affatto dimostrata la pretesa necessità del potere dittatoriale del capo di un'impresa industriale: comunque, si potrebbe limitare l'intervento dei consigli all'organizzazione tecnica ed alla preparazione del piano economico, lasciando il potere esecutivo al solo dirigente.

L'obiezione più grave sembra molto diversa: il pericolo non è tanto nel disaccordo fra le due parti, quanto nel loro accordo in danno dell'interesse generale, per la solidarietà di interessi che può venire a crearsi fra le rappresentanze operaie e padronali nel consiglio di gestione. Ad evitare questo pericolo si potrebbe chiamare a far parte dei consigli di gestione, oltre ai rappresentanti del capitale e del lavoro in quella determinata azienda, anche i rappresentanti di quegli interessi che sarebbero compromessi da una politica di salvataggio e di privilegio ».

Da parte sua Lionello Cioli partendo dall'esame della polemica sui consigli di gestione, (Consigli di gestione — «La Capitale», 18 dicembre 1945) sostiene che il problema che ancora alimenta il dibattito è un problema « di limiti »: limiti, cioè, tra la potestà deliberativa del consiglio di gestione e la pressoché illimitata potestà decisiva riconosciuta all'imprenditore. Ne consegue, che i consigli di gestione debbono essere sperimentati là dove i problemi di produzione più complessi e la maggiore maturità delle maestranze offrono maggiori probabilità di riuscita all'esperimento. I consigli di gestione non dovrebbero pertanto essere introdotti nelle medie e piccole industrie, dove apporterebbero modificazioni profonde e forse non sempre razionali e dove esiste del resto già una forma più o meno marcata di gestione associata.

Altri autori, nell'esaminare i rapporti per così dire tecnici, che verrebbero ad intercorrere tra i consigli di gestione e gli altri organismi aziendali, non si limitano al terreno economico organizzativo ma passano a considerazioni di carattere più generale, trattando il problema nel suo aspetto politico sociale.

Da parte di alcuni i « Consigli di gestione » non mirerebbero soltanto a perfezionare il sistema produttivo nazionale, dando un riconoscimento formale al contributo che le maestranze apportano al miglioramento produttivo delle aziende; ma sarebbero quasi delle posizioni avanzate, dei « point d'issue » per rovesciare l'ordinamento capitalistico dell'attuale società.

Altri invece mettono in rilievo le mutate condizioni sociali e l'alto grado di maturità raggiunto dalle classi lavoratrici per sostenere come l'istituzione dei consigli di gestione sia un obiettivo politico molto moderato e sensato in un momento caratterizzato dallo sforzo per la ricostruzione.

Questo aspetto è illustrato da V. Marmori (I consigli di gestione — «L'Italia Libera», 12 dicembre 1945) il quale sostiene appunto che « i due argomenti, « partecipazione agli utili » e « controllo dei lavoratori sulla ge-

stione dell'impresa », sono strettamente interdipendenti, per quanto il primo possa trovare isolata applicazione. Infatti, la gestione associata dell'impresa, implicando una sostanziale modificazione dell'ordinamento economico e giuridico sul quale si fonda l'attuale sistema di produzione, investe un problema squisitamente politico.

Lo scarto fra salario e profitto è sempre a danno dei lavoratori, e perciò è naturale e giusto che essi tendano al diritto di collaboratore, anzi di associato dell'imprenditore. Da questo diritto sorge il diritto a controllare l'utile denunciato dall'imprenditore, cioè il diritto al controllo della gestione. Si tratta di costituire un'associazione tra capitale e lavoro, che dia pane e dignità al lavoratore e la possibilità di prepararsi tecnicamente per potere sostituire con la propria autorità nuova quella padronale ».

Questa asserzione politica viene rilevata da Giulio Pastore (I Consigli di gestione - Il Commento, 16-12-45) che nota come il progetto sostenuto dai partiti di sinistra di attribuire una capacità deliberativa al consiglio di gestione è veramente un fatto che mina tutto l'edificio industriale e che rischia di capovolgere: « Non vale, infatti, sopravvalutare la prescritta concessione di un voto arbitrario al proprietario presidente, perchè non si può supporre che di tale diritto egli possa farne un uso continuato in costante contraddittorio con la rappresentanza dei lavoratori ».

Ciò posto, ritiene possibile che se un primo passo innanzi deve essere compiuto, esso potrebbe essere l'istituzione di consigli di gestione con facoltà consultive, sia pure con l'obbligo per i più diretti responsabili della produzione di ricorrere al loro parere, e con ampia giurisdizione sul piano tecnico produttivo.

Venendo poi a trattare della partecipazione agli utili, il Pastore critica la immissione dei lavoratori nei consigli di amministrazione come semplici osservatori senza alcuna responsabilità: egli ritiene che questa rivendicazione non sollevi i lavoratori stessi ad occuparsi di quei problemi tecnici che fino a ieri ignoravano e che, soprattutto, non li metta su un piano di progressiva elevazione, fino a diventare essi stessi comproprietari, in armonia di intenti con i rappresentanti del capitale.

Anche Vincenzo Lucci si trova d'accordo con la tesi sostenuta da Pastore, per quel che riguarda la rappresentanza operaia in seno al consiglio di amministrazione (Italia Nuova, 10 novembre 1945).

« La rappresentanza operaia in seno al consiglio di amministrazione verrebbe inoltre praticamente a togliere il motivo di esistere ai consigli di gestione in quanto questi non potrebbero costituire che il « contraltare » del consiglio di amministrazione, nel quale le rappresentanze operaie avrebbero la possibilità di curare i propri interessi secondo le norme contenute nel codice di commercio ». Il Lucci nota inoltre che qualora il problema della rappresentanza dei lavoratori nella gestione dovesse essere considerato « entro il più vasto ambito della nazionalizzazione o della socializzazione delle aziende, i « Consigli di gestione » dovrebbero venir composti non soltanto dai rappresentanti delle maestranze, ma anche da quelli dei consumatori: attribuendo così ai « consigli » una più esplicita funzione sociale ».

Relazione al progetto di Costituzione della FNRJ

(continuazione da pagina 5)

nali e delle riviste come pure per il tramite della sezione per i problemi costituzionali presso il Praesidium di ognuna delle Repubbliche popolari. Le proposte possono essere individuali o collettive, possono essere espresse per iscritto o pubblicamente nei convegni e nelle riunioni dei cittadini. Esse possono riferirsi a tutti i problemi in rapporto con la Costituzione che siano compresi o meno in questo progetto.

La discussione da noi promossa intorno alla Costituzione deve essere effettivamente estesa a tutto il popolo. Bisogna che ad essa partecipino non soltanto gli intellettuali, gli operai e gli abitanti delle città, ma anche gli uomini e le donne nei più lontani villaggi del nostro Stato. Ogni cittadino della FNRJ ha il diritto e il dovere di dire la propria opinione su questo progetto di Costituzione, poichè la legge fondamentale del nostro paese deve essere l'immagine fedele della nostra realtà e la piena espressione della volontà delle nostre masse popolari.

Nello stesso tempo invitiamo con questo appello le redazioni di tutti i nostri giornali e riviste a dedicare il maggior spazio possibile a questa discussione popolare e ad inviare al Ministero per la Costituente tutte le proposte dei cittadini che verranno loro indirizzate. Facciamo pure appello a tutte le nostre organizzazioni politiche, sociali e di altro tipo, di promuovere e organizzare le riunioni pubbliche per la discussione della Costituzione e di trasmetterci tutte le proposte individuali o collettive che saranno presentate. Alle trasmissioni radio del nostro paese spetterà un compito speciale nel coadiuvare questa discussione di tutto il popolo intorno alla Costituzione. Il Ministero per la Costituente trasmetterà le opinioni e le proposte ricevute dai Comitati per la Costituzione di ambedue le Camere della nostra Costituente, affinché essi prendano conoscenza e tengano conto delle proposte e delle opinioni di questa prima discussione pubblica e popolare intorno alla Costituzione; discussione fino ad oggi ignota alla storia politica dei nostri popoli e del nostro paese.

ERRATA CORRIGE

Nel progetto di Costituzione della FNRJ pubblicato nel numero precedente, all'art. 87, 2° capoverso, invece di Ministero dell'Istruzione deve leggersi Ministero del Commercio e l'Approvvigionamento, e così pure nella tavola grafica relativa.

L'errore è risultato al confronto con il testo ufficiale, pervenutoci soltanto dopo la pubblicazione da noi fatta della versione italiana.

(continuazione di pagina 2)

dizioni; 1. l'opposizione deve approvare la politica nazionale ed estera del Governo attuale; 2. essa deve obbligarsi a riconoscere i principi fondamentali ai quali si ispira tale politica del Governo; 3. l'attuale parlamento durerà fino alla fine della sessione e cioè fino al 28 marzo; 4. i membri dell'opposizione entranti a far parte del Governo dovranno cessare da ogni atteggiamento di animosità contro il Governo stesso.

I rappresentanti dell'opposizione hanno così risposto: «L'amichevole consiglio dato dal Governo russo sulla base delle decisioni di Mosca obbliga il Gabinetto a procedere ad una completa democratizzazione del Governo, il che richiede un reale mutamento nel Governo stesso. I Ministri degli Interni e della Giustizia debbono essere affidati ad altre organizzazioni politiche (cioè fuori del Fronte Patriottico) affinché la libertà dei cittadini bulgari possa essere realmente garantita. La politica interna non può essere approvata, poiché essa è stata formulata da un Governo e da un parlamento che non costituiscono una libera espressione della volontà dell'intera nazione bulgara. L'attuale parlamento deve perciò essere sciolto e dovranno essere tenute quanto prima possibile nuove elezioni, conformi alla costituzione e non fondate sulla lista unica di Governo».

... e del Governo romeno

Anche il Governo romeno ha dovuto, in esecuzione delle decisioni della Conferenza di Mosca, provvedere all'allargamento della propria base politica.

Le conversazioni non sono state scevre di difficoltà. E' sorto infatti un dissenso procedurale nei negoziati fra il governo e l'opposizione per l'inclusione di due Ministri in rappresentanza del partito nazionale-liberale e del partito nazional-contadino: il governo Groza ha respinto la candidatura di Ion Michalache, del partito nazional-contadino e di Bebe Bratianu del partito nazionale-liberale, sostenendo che spettava soltanto al Governo di giudicare della idoneità o meno dei candidati proposti, poiché la Commissione Tripartita ha dato a Groza l'incarico di condurre le trattative per l'ampliamento del gabinetto. D'altra parte, i partiti d'opposizione hanno sostenuto che dovesse essere la Commissione Tripartita e non il Governo a decidere. Nei circoli politici di Bucarest si riteneva che l'accordo di Mosca assegnasse chiaramente alla Commissione Tripartita il compito di giudicare se i candidati dell'opposizione siano o no idonei a partecipare al Governo.

Le trattative della Commissione Tripartita si sono infine concluse con la scelta e l'accettazione dei due leaders dell'opposizione Emil Hutzeganu e Mihail Ramniceanu. Ramniceanu, noto banchiere, appartenente al partito nazionale-liberale, è già stato Ministro delle Finanze; Hutzeganu del partito nazional-contadino, è principalmente noto come uno dei leaders transilvani.

Essi hanno prestato, la sera del 7 gennaio, giuramento nelle mani di Re Michele in qualità di Ministri senza

NUOVA SISTEMA ELETTORALE

Il sig. Nicola Nocelli - via Settembrini, 80, Napoli — in un suo opuscolo illustra un nuovo sistema elettorale da lui ideato.

Si tratta in sostanza di un sistema che presenta le caratteristiche principali del collegio uninominale e della proporzionale.

Dopo aver affermato che ad un sistema elettorale perfetto occorrono due condizioni: «che l'eletto sia l'espressione del pensiero politico dell'elettore; che non sia per l'elettore un X qualunque, ma una persona „locale“ e a lui ben nota» —, rileva che «occorre badare a che i partiti abbiano nel parlamento una rappresentanza proporzionale alle forze che ciascuno di essi sarà stato capace di condurre alle urne...».

Il sistema si basa sui seguenti punti fondamentali:

1) Il territorio nazionale si divide in un numero di collegi elettorali pari al numero di deputati da eleggere.

2) La capacità di costituirsi in comitati elettorali è riservata «a quei partiti politici nazionali formati o da formarsi in piena libertà e riconosciuti tali dalla Consulta».

3) Le schede, portanti il simbolo del partito, saranno distribuite dal partito stesso all'elettore prima del giorno delle elezioni.

4) Il giorno delle elezioni il cittadino si presenterà alla sezione elettorale. dove gli sarà consegnata una busta, nella quale chiuderà la scheda precedentemente compilata.

5) Un primo spoglio avverrà in ciascuno dei collegi elettorali, dove si procederà al conteggio delle schede e dei voti conseguiti da ciascun partito.

6) Le schede verranno poi inviate all'ufficio elettorale centrale, sedente a Montecitorio.

7) L'Ufficio elettorale centrale constaterà il numero dei voti riportati da ciascun partito in ogni singolo collegio e farà la somma di tutti i voti riportati da ciascun partito nei vari collegi.

8) L'Ufficio elettorale centrale stabilirà il «quorum» necessario alla nomina di un deputato. Tale «quorum» si otterrà dividendo il totale dei voti per il numero dei collegi (si abbiano ad esempio in totale 25.584.894 voti validi, che, divisi per 540 — numero dei collegi e dei deputati —, daranno un

quoziente di 47.379: quoziente di collegio).

9) Si dividerà il totale nazionale dei voti riportati da ogni singolo partito per il quoziente di collegio: il risultato darà il numero dei seggi parlamentari assegnati a ciascun partito.

10) I seggi conquistati da ciascun partito verranno assegnati ai singoli suoi candidati in base ad una graduatoria, nella quale saranno in testa coloro che avranno riportato il maggior numero di voti nel proprio collegio.

11) Infine si procederà alla proclamazione e pubblicazione della lista sulla Gazzetta Ufficiale.

A conclusione dell'opuscolo, il Nocelli si chiede se il sistema da lui propugnato sia perfetto: «Se si parla di perfezione assoluta, certo non lo è, però esso è molto più perfetto e del vecchio sistema maggioritario — in virtù del quale la gara finale doveva essere disputata da soli due partiti, venendo gli altri tagliati fuori nel primo scrutinio, e di quello fatto col metodo invero complicato, dello scrutinio di lista, anche se a base proporzionale. Con questo sistema si vota per l'astratto candidato, di cui forse si ignora finanche il nome!

Un dubbio potrebbe spontaneamente sorgere circa il fatto dell'assegnazione dei titolari nei vari collegi nel caso si tratti di molti partiti aventi forze molto disparate».

Con una esemplificazione numerica, l'A. tende a dimostrare che «quando sono in gara molti partiti con forze molto disparate, i più piccoli si vengono a trovare un po' a disagio nelle graduatorie. Questo, però, non può inficiare la bontà del sistema che si propone, poichè, a parte il fatto che quando vi sono molti partiti, molti sono affini e che, per conseguenza, è indifferente che un Collegio venga dato ad uno piuttosto che ad un altro partito, v'è un'altra considerazione ancora, importantissima: che, in sede di assegnazione dei titolari nei vari collegi, i partiti possono accordarsi e scambiarsi, bilateralmente, i seggi, per modo che questi abbiano titolari più «quotati»...

Questo sistema potrebbe essere applicato, secondo il Nocelli, «anche nelle elezioni amministrative, provinciali e comunali, e a quelle interne dei partiti stessi, dei sindacati e di qualunque altra associazione economica culturale i quali vogliono svilupparsi nel clima della vera libertà democratica».

portafoglio. Per il resto, a parte l'acquisto di un seggio da parte dei liberali di Tatarescu, il Governo Groza è rimasto immutato.

Radio Bucarest ha annunciato l'8 a sera che il Gabinetto romeno ha ufficialmente ratificato le decisioni della Conferenza di Mosca riguardanti la Romania ed ha pubblicato una dichiarazione in cui si impegna ad adempiere alle condizioni richieste dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti per un loro riconoscimento ufficiale del Governo romeno. Tali condizioni sono: indire al più presto possibile le elezioni generali basate sul suffragio universale e sulla votazione segreta; assicurare la libertà di religione, di stampa, di parola, e di associazione.

I Ministri dell'Interno, della Giusti-

zia, degli Affari del Culto e delle Informazioni sono stati incaricati di porre in atto le suddette decisioni. Alla riunione del Gabinetto erano presenti anche i due nuovi Ministri, Hatieganu e Ramniceanu.

Questo Bollettino non ha carattere ufficiale e pertanto non importa alcuna responsabilità del Governo.

Redattore reso TERENCE MARFORI

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE presso il Ministero per la Costituzione ROMA - Via Panisperna, 89

Autorizzazione della R. Prefettura di Roma n. 5778/B-3-1237

Concessione esclusiva per la distribuzione: S. A. Dies Via Aurora 81 Roma

U.E.S.I.S.A. - VIA IV NOVEMBRE, 149 - ROMA